



Benaco Flex gas

Gas Naturale

Prezzo Variabile

07/07/2026

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA (CPF)
Codice: 000607GSVML01XX20260707AUGASFLEX

1. Offerta

La presente offerta su mercato libero per la fornitura di GAS NATURALE è rivolta a Clienti titolari di Punti di Fornitura di tipo NON DOMESTICI con consumi annui complessivi inferiori a 200.000Smc. E' comunque facoltà di Benaco Energia S.p.A. (di seguito BE) procedere all'attivazione della presente offerta anche in assenza dei già menzionati requisiti. In caso di mancato rispetto dei requisiti richiesti per l'adesione alla presente offerta, Benaco Energia S.p.A. potrà non dare esecuzione alla stessa inviando un'apposita comunicazione al Cliente entro 45 giorni dalla data di adesione.

2. Oggetto

Oggetto del presente contratto è la fornitura di gas naturale da parte di Benaco Energia S.p.A. (di seguito BE) al Cliente, con le modalità indicate ed alle condizioni pattuite, presso il/i punto/i di fornitura individuato/i sulla "Proposta di contratto" (di seguito PDC). Le previsioni delle presenti Condizioni Particolari di Fornitura (di seguito CPF), laddove discordanti, prevalgono su quelle previste dalle Condizioni Generali di Fornitura (di seguito CGF).

3. Durata

Il contratto ha durata 12 mesi dall'attivazione. L'attivazione della fornitura, salvo differente pattuizione, ha luogo alla prima data utile e comunque entro il primo giorno del sesto mese successivo a quello di conclusione del contratto.

Benaco Energia comunicherà eventuali impossibilità o ritardi per l'attivazione del contratto. L'effettiva decorrenza della fornitura resta comunque subordinata all'attivazione, per ciascun punto di fornitura, del servizio di trasporto, in esecuzione del relativo contratto.

Con la sottoscrizione del presente contratto il cliente dichiara che, alla data di decorrenza dello stesso, tutti i punti ivi inclusi sono liberi da ogni vincolo contrattuale e manleva Benaco Energia da ogni responsabilità ed incombenza derivante da eventuali contestazioni di Società di vendita o terzi interessati in merito al recesso esercitato dal cliente.

Il Cliente con consumo annuo complessivo fino a 200.000 Smc ha diritto di recedere dal presente contratto in ogni momento. Se il recesso avviene al fine di cambiare fornitore, il Cliente si avvale del nuovo venditore, il quale in nome e per conto del cliente trasmette la relativa comunicazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Per i Clienti con consumo annuo complessivo superiore a 200.000 Smc, ovvero nel caso di fornitura di controparti pubbliche, il recesso anticipato non è consentito. In caso di mancato rispetto di questa previsione contrattuale, il Cliente dovrà corrispondere al Fornitore a titolo di penale ex art. 1382 c.c. un importo pari a 0,10 €/Smc per ogni Smc di consumo mensile di cui al precedente art. 2, moltiplicato per il numero di mesi intercorrenti tra il mese in cui si è verificata l'interruzione anticipata ed il termine finale di fornitura previsto contrattualmente, fatto salvo il maggior danno eventualmente derivante dalla differenza tra le quotazioni spot dell'indice PSV nei mesi di mancato consumo e il valore a prezzo fisso contrattualmente definito.

Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un'ulteriore durata di dodici mesi, salvo disdetta da comunicarsi a mezzo pec entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza.

4. Modalità della fornitura

La fornitura gas naturale sarà erogata da Benaco Energia S.p.A. utilizzando la rete di distribuzione locale e la rete di trasmissione nazionale in conformità con la normativa di settore e con le modalità e le condizioni economiche corrispondenti alle opzioni tariffarie fissate dal Distributore Locale ed applicate in relazione a ciascuna utenza.

5. Prezzo

Ai consumi di gas naturale prelevato presso ciascun Punto di Riconsegna (PDR) del Cliente, Benaco Energia S.p.a. applicherà i seguenti corrispettivi, da intendersi al netto delle imposte:

Benaco Energia S.p.A.

Viale M. E. Bossi 51 - 25087 Salò (BS) | C.F. e P.I. 02323310983 | SDI SUBM70N

Reg. Imprese di Brescia | REA BS 440472 | Cap. Soc. Euro 1.500.000,00 i.v.

Tel. 0365 42971 | WhatsApp +39 345 0151535 | benaco@benacoenergia.it



www.benacoenergia.it

Corrispettivi per i servizi di vendita:

Per la somministrazione di gas naturale il cliente corrisponderà un corrispettivo pari al PSVDA_MM, PV indica PSV Heren ask media mese, ovvero la media aritmetica riferita al mese di prelievo dei valori del prodotto PSV DA ("Heren PSV Day Ahead Price") pubblicati sotto la tabella "Continental Price", espressi in €/MWh e trasformati in €/cent/Sm3 considerando un Potere Calorifico Superiore (PCS) del gas naturale pari a 38,52 MJ/Sm3 ed un coefficiente di conversione dei volumi "C" a 1.

Corrispettivo per il consumo	PSVDA_MM+0,060 euro/Smc
------------------------------	-------------------------

Nel mese di giugno 2026, l'ultimo valore disponibile, il corrispettivo PSVDA_MM (come sopra definito) è pari a 0,5048 euro/Smc.

Il valore minimo dell'indice raggiunto negli ultimi 12 mesi, registrato nel mese di dicembre 2025, è stato pari a 0,3279 €/Smc.

Il valore massimo dell'indice raggiunto negli ultimi 12 mesi è stato registrato nel mese di marzo 2026 ed è stato pari a 0,5576 €/Smc.

➤ I corrispettivi per i servizi di vendita definiti all'art. 5.3.1. delle CGF verranno addebitati come segue: servizi di commercializzazione della vendita al dettaglio, in sostituzione delle componenti regolate QVD, 0,7946 €/cent/Smc (CCV Variabile, delibera Arera n.137/2023/R/gas) e 6,93 €/mese* (ovvero 83,20 €/anno, CCV Fissa, Delibera Arera n.137/2023/R/gas), componente CCR (dello stesso importo previsto dal TIVG Tab.9 aggiornamento delibera Arera n.176/2022/R/gas); nonché il corrispettivo mensile Agap pari a 5 €/mese a copertura dell'attività di gestione amministrativa della pratica contrattuale (pari a 60,00 €/anno).

* Il corrispettivo fisso CCV per le utenze di tipologia "Altri Usi" sarà fatturato per ogni mese di fornitura con almeno un giorno di fornitura attiva.

* Il corrispettivo fisso CCV per le utenze di tipologia "Altri Usi" sarà fatturato per ogni mese di fornitura con almeno un giorno di fornitura attiva.

Con riferimento al mese di giugno 2026, i corrispettivi per i servizi di vendita rappresentano circa il 65% della spesa complessiva per il Cliente tipo.

Corrispettivi di misura, trasporto e oneri di sistema:

➤ Per la distribuzione, la misura e il trasporto del gas naturale, nonché di tutti gli oneri di sistema, saranno applicate le tariffe previste dal vigente quadro normativo, come definito nell'Art. 5.3.2. della CGF.

Con riferimento al mese di giugno 2026, i corrispettivi per i di cui sopra rappresentano circa il 35% della spesa complessiva per il Cliente tipo.

Il Cliente tipo è rappresentato da un'utenza non domestica con consumo annuo pari a 5.000 Smc e classe di misuratore G10-G40.

In sede di fatturazione, il prezzo della materia prima gas e le ulteriori componenti tariffarie verranno adeguate al valore del parametro PCS mensile relativo all'impianto di distribuzione nel quale ricade il PDR del Cliente. Inoltre, nel caso in cui il gruppo di misura installato presso il PDR non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle Condizioni Standard, la correzione a fini tariffari dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente "C" applicabile, secondo quanto previsto nella Delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 775/2016/R/gas e s. m. i. ("RTDG").

Tutti i prezzi sopra riportati sono al netto delle tasse e delle imposte. Sono a carico del Cliente le accise e le imposte gravanti sui consumi di gas naturale, come previste dalla normativa vigente. Informazioni circa le aliquote delle imposte attualmente in vigore possono essere reperite al link:

<https://www.arera.it/it/dati/gp30.htm>.

6. Clausole accessorie

Qualora ARERA o altre autorità competenti dovessero introdurre, successivamente all'accettazione della presente offerta, ulteriori oneri relativi a fornitura, distribuzione, trasporto di gas naturale, questi resteranno a carico del cliente.

Il Cliente riconosce al Venditore, in aggiunta ai corrispettivi previsti dalle presenti Condizioni Economiche, **gli eventuali** costi e oneri sostenuti dal Venditore in conseguenza dell'applicazione, introduzione, modifica o estensione del sistema europeo di scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra (EU ETS), del sistema ETS2 o di altri meccanismi equivalenti che dovessero sostituirli o integrarli e che risultino applicabili, direttamente o indirettamente, alla fornitura di gas naturale.

7. Fatturazione e pagamenti

Benaco Energia S.p.A. emetterà la propria fattura per la fornitura oggetto del presente contratto con periodicità mensile.

I pagamenti dovranno essere **regolati entro 20 giorni dalla data di emissione della fattura**. Il Cliente si impegna ad effettuare i pagamenti di quanto fatturato tramite addebito bancario automatico (SDD).

In caso di indisponibilità di dati di misura effettivi e trasmessi dal distributore locale, è facoltà di Benaco Energia S.p.A. emettere fatturazioni in acconto, calcolate su consumi storici o attesi del Cliente. Benaco Energia S.p.A. provvederà al conguaglio delle fatturazioni in acconto secondo tempistiche proprie e sulla base della disponibilità di dati di misura provenienti dal distributore locale.

In caso di ritardato pagamento di una o più fatture, il Cliente dovrà corrispondere, oltre all'ammontare delle fatture, gli importi e le indennità previste nelle CGF, senza alcuna necessità da parte di Benaco Energia di messa in mora del Cliente. Qualora il ritardato pagamento delle fatture risultasse superiore a 10 (dieci) giorni, Benaco Energia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ., ha la facoltà di dichiarare risolto il CONTRATTO, salvo il risarcimento del danno.

Non saranno addebitati oneri per la trasmissione delle fatture di cortesia per posta elettronica o cartacee, come previsto dalla normativa vigente.

8. Garanzie

Benaco Energia S.p.A.

Viale M. E. Bossi 51 - 25087 Salò (BS) | C.F. e P.I. 02323310983 | SDI SUBM70N

Reg. Imprese di Brescia | REA BS 440472 | Cap. Soc. Euro 1.500.000,00 i.v.

Tel. 0365 42971 |  +39 345 0151535 | benaco@benacoenergia.it

Il cliente si impegna a sottoscrivere il **Mandato per Addebito Diretto SEPA** (SEPA Direct Debit), strumento di incasso dell'area unica dei pagamenti Euro, oppure al versamento di un **deposito cauzionale** con i seguenti valori:

- ✓ 0-500 Smc/anno: 30,00 Euro
- ✓ Fino 1.500 Smc/anno: 90,00 Euro
- ✓ Fino 2.500 Smc/anno: 150,00 Euro
- ✓ Fino 5.000 Smc/anno: 300,00 Euro
- ✓ >5.000 Smc/anno: una mensilità di consumo calcolato sul quantitativo annuo dichiarato nella proposta di contratto sottoscritta.

Al Cliente non viene richiesto, al momento, il rilascio di una garanzia. Tuttavia in fase di attivazione o durante la vigenza del contratto, a seguito di esito negativo del credit check volto a verificare gli indici di affidabilità e di regolarità dei pagamenti del Cliente, potrà essere richiesta a quest'ultimo la consegna di una garanzia sotto forma di deposito cauzionale o fideiussione bancaria rilasciata da primario istituto di credito, per un importo pari a 3 mesi di somministrazione e fino alla durata residua della somministrazione incrementata di 3 (tre) mesi. Il mancato rilascio della garanzia da parte del Cliente nel rispetto dei tempi che saranno stabiliti da Benaco Energia S.p.A. darà a quest'ultima facoltà di non attivare o risolvere il contratto di fornitura ai sensi dell'art.1456 C.C. ed interrompere la somministrazione alla prima fine mese utile, fermo restando che l'energia elettrica nel frattempo fornita sarà pagata dal Cliente secondo quanto previsto dall'Offerta.

9. Validità dell'offerta

La presente offerta ha validità sino alle ore 17,00 del **30/09/2026** e sostituisce tutte le eventuali proposte precedentemente inviate. Oltre tale termine Benaco Energia non garantisce la disponibilità delle medesime condizioni economiche. La richiesta di attivazione della presente offerta da parte del Cliente avviene con la sottoscrizione della "Proposta di Contratto". Essa è irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1329 del Codice Civile, ed è valida per i 45 giorni successivi alla data di sottoscrizione. Benaco Energia trasmette entro questo termine la propria accettazione e, diversamente, la proposta si intende decaduta.

Benaco Energia S.p.A.

Viale M. E. Bossi 51 - 25087 Salò (BS) | C.F. e P.I. 02323310983 | SDI SUBM70N
Reg. Imprese di Brescia | REA BS 440472 | Cap. Soc. Euro 1.500.000,00 i.v.
Tel. 0365 42971 |  +39 345 0151535 | benaco@benacoenergia.it



www.benacoenergia.it

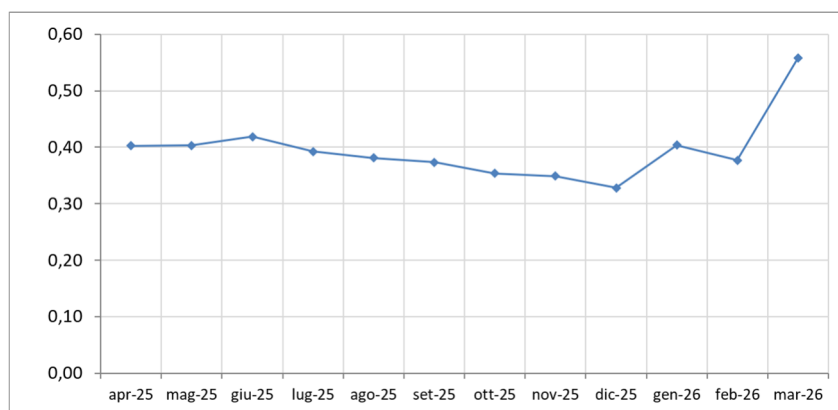
SCHEDA SINTETICA
OFFERTA GAS NATURALE – PREZZO VARIABILE, CLIENTI NON DOMESTICI (Ambito Nord Orientale)
 Offerta: **"Benaco FLEX gas"** Codice: 000607GSVML01XX20260707AUGASFLEX
 Valida dal 07/07/2026 al 30/09/2026

Venditore	Benaco Energia S.p.a. Viale M. E. Bossi 51 - 25087 Salò (BS) Telefono: 0365 – 42971 Mail: clienti@benacoenergia.it PEC: pec@pec.benacoenergia.it
Durata del contratto	12 mesi, con tacito rinnovo. Si rimanda alle condizioni previste nell'art. 3 delle CPF
Condizioni di offerta	La presente offerta è rivolta a Clienti titolari di Punti di Prelievo ad USO NON DOMESTICO. Sottoscrivendo la relativa proposta contrattuale Lei entrerà/rimarrà nel mercato libero.
Metodi e canali di pagamento	Bonifico bancario, Addebito bancario automatico (SDD). Il pagamento è richiesto a 20 giorni dalla data di emissione della fattura.
Frequenza di fatturazione	Mensile.
Garanzie richieste al cliente	Al Cliente che non attiva l'addebito diretto in cc, viene richiesto un deposito cauzionale al momento al momento della sottoscrizione del contratto. In caso di clienti dotati di Partita IVA, anche durante la vigenza del contratto, a seguito di esito negativo del credit check volto a verificare gli indici di affidabilità e di regolarità dei pagamenti del Cliente, potrà essere richiesta a quest'ultimo la consegna di una fidejussione bancaria rilasciata da un primario istituto di credito per un importo pari a 3 mesi di somministrazione e validità pari alla durata residua della somministrazione incrementata di 3 (tre) mesi. Il mancato rilascio della garanzia da parte del Cliente nel rispetto dei tempi che saranno stabiliti da Benaco Energia S.p.A. darà a quest'ultimo la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1456 C.C. ed interrompere la somministrazione alla prima fine mese utile, fermo restando che il gas nel frattempo fornito sarà pagato dal Cliente secondo quanto previsto dall'Offerta.

CONDIZIONI ECONOMICHE TASSE E IMPOSTE ESCLUSE

Prezzo materia gas naturale	Prezzo Variabile
Costo per consumi	
Indice	PSV L'indice PSV è definito come la media dei prezzi Bid e Offer delle quotazioni giornaliere del mese di riferimento del "PSV Price Assessment – Day Ahead" (o "PSV Price Assessment – Weekend" per ogni giorno non lavorativo) pubblicate da European Spot Gas Markets, nell'ICIS Heren Report redatto da ICIS Heren.
Periodicità indice	Mensile

Grafico indice (12 mesi)



Totale	PSV + 0,099 €/Smc * Nel prezzo sono incluse le componenti variabili riportate all'art 5 CPF
---------------	--

Benaco Energia S.p.A.

Viale M. E. Bossi 51 - 25087 Salò (BS) | C.F. e P.I. 02323310983 | SDI SUBM70N
 Reg. Imprese di Brescia | REA BS 440472 | Cap. Soc. Euro 1.500.000,00 i.v.
 Tel. 0365 42971 | [+39 345 0151535](tel:+393450151535) | benaco@benacoenergia.it

Costo fisso annuo	143,20 €/anno *			
	Oltre ai corrispettivi per la Spesa per la materia gas naturale, è prevista l'applicazione dei corrispettivi relativi alla Spesa per il trasporto, la distribuzione e la misura del gas naturale e la gestione del contatore, definiti e aggiornati periodicamente dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). arera.it/consumatori/valori-trasporto-oneri-general-nondomestici-gas Corrispettivi previsti per il 3°trim 2026:			
	Ambito nord orientale - Lombardia			
Altre voci di costo		Trasporto contatore	e gestione del	Oneri di sistema
	Quota energia (euro/smc)			
	Consumo smc/anno: da 0 a 120	0,112020		0,040616
	Da 121 a 480	0,191387		0,090216
	Da 481 a 1.560	0,184663		0,069916
	Da 1.561 a 5.000	0,184969		0,064316
	Da 5.001 a 80.000	0,166528		0,057616
	Da 80.001 a 200.000	0,139630		0,047716
	Quota fissa (euro/smc)			
	Portata contatore: classe fino a G6	69,24		
	487,35		-21,63	
	Classe da G10 a G40	992,11		
	Classe oltre G40			
Imposte	Per informazioni in merito alle imposte applicate in fattura è possibile consultare le pagine web: https://bolletta.arera.it/bolletta20/index.php/guida-voci-di-spesa/gas https://www.arera.it/it/dati/gp30.htm			
Sconti e/o Bonus	-			
Prodotti e/o servizi aggiuntivi	-			
Durata condizioni e rinnovo	La durata del contratto è di 12 (DODICI) mesi (Per tutti i dettagli contrattuali si rimanda all'art. 3 delle CPF) In caso di modifica unilaterale delle condizioni economiche da parte di Benaco Energia, tale modifica sarà comunicata al Cliente in forma scritta ai sensi della Normativa vigente.			
Oneri di recesso	NO			
Altre caratteristiche	-			
*Escluse imposte e tasse	-			
ALTRE INFORMAZIONI				
Reclami, risoluzione delle controversie e diritti del consumatore	E' facoltà del cliente trasmettere un reclamo scritto attraverso l'apposito modulo pubblicato su www.benacoenergia.it , oppure inviando una comunicazione a: Benaco Energia S.p.a. - Viale M. E. Bossi 51 - 25087 Salò (BS) Mail: benaco@benacoenergia.it La comunicazione deve contenere i seguenti elementi minimi: nome e cognome (o ragione sociale), indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso dall'indirizzo di fornitura o di posta elettronica (per l'invio della risposta scritta), il Codice "POD" identificativo del punto di fornitura dell'energia elettrica, una breve descrizione dei fatti contestati. In caso di mancata risposta di Benaco Energia ad un reclamo scritto entro il termine di 30 giorni, il Cliente ha diritto a un indennizzo automatico stabilito dalla Delibera ARERA n.413/2016/R/com.			
	A seguito di mancata risposta di Benaco Energia ad un reclamo scritto o in caso di risposta non soddisfacente, il Cliente può esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità. La domanda di conciliazione è presentata in modalità telematica sul sito web del Servizio Conciliazione, accessibile dai siti: www.arera.it o www.sportelloperilconsumatore.it Per ottenere ulteriori informazioni generali sui propri diritti e in merito al Codice di condotta Commerciale, che impone precise regole di comportamento per i venditori, consulti il sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it o chiami il numero verde 800.166.654.			
Modalità di recesso	Il Cliente con consumi complessivi fino a 200.000 Smc, ha diritto di recedere dal presente contratto in ogni momento. Se il recesso avviene al fine di cambiare fornitore, il Cliente si avvale del nuovo venditore, il quale in nome e per conto del cliente trasmette la relativa comunicazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Qualora sia manifestato senza il fine di cambiare fornitore, il recesso è esercitato direttamente dal Cliente, il termine di preavviso è pari a 1 (uno) mese e decorre dalla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte di BE. (Per tutti i dettagli contrattuali si rimanda all'art. 3 delle CPF)			

Benaco Energia S.p.A.

Viale M. E. Bossi 51 - 25087 Salò (BS) | C.F. e P.I. 02323310983 | SDI SUBM70N
 Reg. Imprese di Brescia | REA BS 440472 | Cap. Soc. Euro 1.500.000,00 i.v.
 Tel. 0365 42971 | www.benacoenergia.it | [+39 345 0151535](tel:+393450151535) | benaco@benacoenergia.it

Attivazione della fornitura	L'attivazione della fornitura, salvo differente pattuizione, ha luogo la prima data utile e cmq entro il primo giorno del sesto mese successivo a quello di conclusione del contratto. In caso di cambio fornitore la data presunta di attivazione può eventualmente essere indicata sul modello Proposta Di Contratto. Benaco Energia comunicherà eventuali impossibilità o ritardi per l'attivazione del contratto. L'effettiva decorrenza della fornitura resta comunque subordinata all'attivazione, per ciascun punto di fornitura, del servizio di trasporto, in esecuzione del relativo contratto. Benaco Energia Le comunicherà l'accettazione o il rifiuto della Proposta di Contratto, entro i termini di validità della medesima, inviandoLe una comunicazione mediante Posta Ordinaria o E-Mail ai recapiti da Lei comunicati nella Proposta di Contratto.
Dati di lettura	Il Distributore è responsabile dell'attività di misura dei consumi di gas naturale. In mancanza di lettura del contatore da parte del Distributore, BE utilizzerà ai fini di fatturazione eventuali autoletture comunicate dal Cliente. Sulle fatture e sul sito internet www.benacoenergia.it sono indicate le modalità di comunicazione dell'autolettura. In assenza di tali dati, Benaco Energia potrà procedere alla fatturazione in acconto sulla base di consumi stimati. L'acconto sarà calcolato sulla base dei dati storici di consumo effettivi del Cliente, quali il profilo di prelievo ed il consumo annuo comunicato dal Distributore in fase di switch, eventualmente integrati con altre informazioni utili quali l'andamento climatico o la tipologia d'uso del gas comunicata dal Cliente.
Ritardo nei pagamenti	In caso di ritardato pagamento di una o più fatture, il Cliente dovrà corrispondere, oltre all'ammontare delle fatture, gli importi e le indennità previste nelle CGF, senza alcuna necessità da parte di Benaco Energia di messa in mora del Cliente. Qualora il ritardato pagamento delle fatture risultasse superiore a 10 (dieci) giorni, Benaco Energia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ., ha la facoltà di dichiarare risolto il CONTRATTO, salvo il risarcimento del danno. Non saranno addebitati oneri per la trasmissione delle fatture di cortesia per posta elettronica o cartacee, come previsto dalla normativa vigente.
Per informazioni sulla spesa personalizzata e su altre offerte disponibili nel mercato può consultare il Portale Offerte Luce e Gas: www.ilportaleofferte.it La guida alla lettura della bolletta è visibile sul nostro sito internet, https://www.benacoenergia.it/servizi-per-i-clienti/tutela-del-cliente/come-leggere-la-bolletta-della-luce/	
OPERATORE COMMERCIALE	
Codice identificativo e nominativo	
Firma e data	
DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA	
Livelli di qualità commerciale	
Ogni ulteriore documento o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente.	

NOTA: In caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente non domestico, se Benaco Energia non invia l'accettazione della proposta entro 45 giorni dalla sottoscrizione da parte del cliente, la proposta si considera decaduta.

Benaco Energia S.p.A.

Viale M. E. Bossi 51 - 25087 Salò (BS) | C.F. e P.I. 02323310983 | SDI SUBM70N
 Reg. Imprese di Brescia | REA BS 440472 | Cap. Soc. Euro 1.500.000,00 i.v.
 Tel. 0365 42971 |  +39 345 0151535 | benaco@benacoenergia.it



www.benacoenergia.it

Livelli specifici di qualità commerciale per il servizio di vendita di energia elettrica e gas naturale a mercato libero Benaco Energia, 2025:

Standard di Qualità definiti dalla Del. ARERA n.413/2016/R/com per il servizio di vendita di energia elettrica a clienti finali alimentati in Bassa Tensione.

INDICATORE	STANDARD ARERA	TEMPI MEDI					
		CLIENTI E.E. BT DOMESTICI	CLIENTI E.E. BT NON DOM.	CLIENTI E.E. MT	CLIENTI E.E. MULTISITO	CLIENTI GAS BP	CLIENTI GAS B.P. MULTISITO
Risposta motivata ai reclami scritti	30 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta	3,5	2	11,5	8	N.A.	N.A.
Rettifica di fatturazione	60 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	90 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta per le fatture con periodicità quadrimestrale						
Rettifica di doppia fatturazione	20 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

I tempi riportati nella tabella sono espressi in giorni solari e sono ottenuti dalla media dei tempi medi mensili di risposta; la media è pesata sulla base del numero di reclami risposti in ciascun mese del periodo di riferimento.

Livelli generali di qualità commerciale per il servizio di vendita di Benaco Energia S.p.A.:

INDICATORE	STANDARD ARERA	TEMPI MEDI					
		CLIENTI E.E. BT DOMESTICI	CLIENTI E.E. BT NON DOM.	CLIENTI E.E. MT	CLIENTI E.E. MULTISITO	CLIENTI GAS BP	CLIENTI GAS B.P. MULTISITO
Risposte a richieste scritte di informazione	95% entro 30 gg. Solari dalla data di ricevimento della richiesta	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

In caso di mancato rispetto degli standard specifici fissati dall'Autorità, viene corrisposto al cliente un indennizzo automatico, crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione:

INDICATORE	INDENNIZZI AUTOMATICI
Risposta motivata ai reclami scritti Rettifica di fatturazione Rettifica di doppia fatturazione	Se l'esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard ma entro un tempo doppio dello standard
	30 euro
	Se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard ma entro un tempo triplo dello standard
	60 euro
	Se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard
	90 euro

La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità per il cliente di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito.

BE non è tenuto a corrispondere l'indennizzo automatico di cui sopra nel caso in cui il mancato rispetto dei livelli specifici sia riconducibile a:

- cause di forza maggiore: atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato richiesto lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto per legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
- cause imputabili al cliente o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati dal cliente o da terzi;
- mancata presenza del cliente ad un appuntamento concordato con l'esercente per l'effettuazione di sopralluoghi necessari all'esecuzione della prestazione richiesta o per l'esecuzione della prestazione stessa;
- reclami scritti aventi per oggetto interruzioni prolungate o estese ai sensi dell'Art. 53.6 del TIQE (Testo Integrato della Regolazione dei Servizi di Distribuzione e Misura dell'energia elettrica);
- casi in cui al cliente finale sia già stato corrisposto nell'anno solare un indennizzo per mancato rispetto del medesimo livello specifico;
- casi di reclami per i quali non è possibile identificare il cliente finale perché non contengono le informazioni minime secondo quanto stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente: nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura o di posta elettronica per l'invio della risposta scritta, il codice POD del punto di prelievo dell'energia elettrica o il codice PDR per il punto di prelievo di gas naturale, una breve descrizione dei fatti contestati.

La delibera 258/2015/R/com e s.m.i. prevede inoltre indennizzi automatici (come da tabella sotto riportata) nei casi di mancato rispetto dei termini previsti dalla regolazione o di mancato invio della costituzione in mora, qualora la fornitura del cliente finale sia stata successivamente sospesa o qualora sia stata ridotta la potenza per morosità.

Benaco Energia S.p.A.

Viale M. E. Bossi 51 - 25087 Salò (BS) | C.F. e P.I. 02323310983 | SDI SUBM70N

Reg. Imprese di Brescia | REA BS 440472 | Cap. Soc. Euro 1.500.000,00 i.v.

Tel. 0365 42971 | +39 345 0151535 | benaco@benacoenergia.it



www.benacoenergia.it

INDENNIZZI AUTOMATICI	IMPORTO
Se la fornitura viene sospesa per morosità o viene effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di messa in mora a mezzo raccomandata	Euro 30,00
Se la fornitura viene sospesa per morosità o viene effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato rispetto dei termini previsti dalla regolazione	Euro 20,00

Benaco Energia S.p.A.

Viale M. E. Bossi 51 - 25087 Salò (BS) | C.F. e P.I. 02323310983 | SDI SUBM70N
Reg. Imprese di Brescia | REA BS 440472 | Cap. Soc. Euro 1.500.000,00 i.v.
Tel. 0365 42971 |  +39 345 0151535 | benaco@benacoenergia.it



www.benacoenergia.it

Condizioni generali di fornitura (CGF) di gas naturale per il mercato libero

PREMESSO CHE:

- a) Benaco Energia S.p.A. (di seguito: BE) con sede legale in Via M. E. Bossi 51, 25087 Salò (BS), Capitale Sociale di Euro 1.500.000,00 i.v., iscritta al Registro delle imprese di Brescia, codice fiscale e P.IVA 02323310983 - REA 440472 è una società di vendita di gas naturale;
- b) Il Cliente, i cui riferimenti sono indicati nella "Proposta di contratto" (di seguito denominata **"Proposta"**), è la persona fisica o giuridica che acquista il gas naturale per uso proprio, connessa ad una rete di distribuzione, appartenente al servizio di tutela o al mercato libero, i cui punti di fornitura sono riconducibili alla tipologia di cui all'Art. 2.3 della Delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito "ARERA") n. ARG/gas 64/09 e s.m.i. ("TIVG") Testo Integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane);
- c) Il Cliente dichiara sotto la propria responsabilità: i. di non essere in stato di sospensione della fornitura per morosità nei confronti di altro fornitore, ovvero oggetto di una richiesta di indennizzo da parte del precedente fornitore dovuto al ricorso al sistema indennitario, previsto dalla Del. ARERA n. ARG/gas 99/11 e s.m.i.; ii. di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dagli articoli 2446 (riduzione del capitale per perdite) e 2447 (riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale) del Codice Civile; iii. Di non essere insolvente e che non è stata intrapresa alcuna azione volta a far dichiarare il Cliente fallito, ad assoggettarlo ad una qualsiasi altra procedura concorsuale ovvero alla liquidazione volontaria o alla cessazione dell'attività; iv. che non ha obbligazioni insolite relative ai precedenti contratti di somministrazione, trasmissione e distribuzione e, alla data di decorrenza della somministrazione del gas naturale, è libero da qualsiasi altra obbligazione contrattuale e precontrattuale relativa all'approvvigionamento di gas naturale; v. che ha ottenuto ogni qualifica e autorizzazione e ha stipulato gli accordi contrattuali necessari per adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto; vi. qualora non sia proprietario dell'immobile al quale è destinata la fornitura, che il proprietario gli ha fornito il proprio assenso all'attivazione della fornitura e che l'occupazione dell'immobile è fondata su un titolo legittimo.
- d) BE e Cliente saranno di seguito denominati singolarmente "Parte" o congiuntamente "Parti"; Tutto ciò premesso, le Parti stipulano e convengono quanto segue:

ART. 1 - INTERPRETAZIONE E DEFINIZIONI

- Le informazioni ed i dati indicati dal Cliente nella Proposta, nonché i seguenti allegati, devono ritenersi parti integranti ed essenziali del presente Contratto, con pieno valore obbligatorio:
- Condizioni Particolari di Fornitura (di seguito: CPF)
 - Allegato 1 - Dati tecnici di fornitura (per clienti con più PDR);
 - Allegato 2 - Dichiarazione dei dati catastali;
 - Allegato 3 (Per soli nuovi allacci) - Dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza;
- (la Proposta, le presenti CGF, le CPF, nonché gli allegati 1, 2 e 3, sono congiuntamente definiti il "Contratto")
- 1.2 In caso di rinnovi contrattuali di utenze già in fornitura, si considerano validi tutti i dati amministrativi e tecnici relativi agli Allegati 1 e 2 comunicati in fase di sottoscrizione del precedente contratto o nel corso della fornitura, senza necessità di nuova allegazione o compilazione da parte del cliente finale.
- 1.3 Ove non diversamente definiti, le espressioni e i termini riportati con la lettera iniziale in maiuscolo negli Allegati, hanno il significato indicato nel Contratto.
- 1.3 I riferimenti a norme legislative o regolamentari includono successive integrazioni e modifiche delle norme medesime. I si intendono automaticamente inserite nel Contratto, con abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili, eventuali regolamentazioni il cui inserimento automatico nella tipologia di contratti di fornitura in cui è inquadrabile il presente Contratto, sia previsto dalla legge o da delibere ARERA.
- 1.5 Qualora in contrasto, le disposizioni contrattuali contenute nelle CPF prevalgono sempre sulle presenti CGF e sugli allegati.
- 1.6 Nell'ambito del presente contratto si farà ricorso ai seguenti termini:
- ARERA:** Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- Bonus sociale:** è la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale per i clienti economicamente svantaggiati;
- Cliente o Cliente finale:** persona fisica o giuridica che utilizza il gas per gli usi previsti nella Proposta;
- Cliente domestico:** Cliente che utilizza il gas per alimentare applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenze all'abitazione secondo quanto previsto dall'art. 2.3, lettera a) del TIVG;
- Consumatore:** il Cliente finale persona fisica che stipula il Contratto per fini che non rientrano del quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, ai sensi delle disposizioni del Codice del Consumo;
- Contatore o Gruppo di Misura o Misuratore:** l'apparecchio che consente la rilevazione dei consumi del gas dell'utenza del Cliente;
- Data di attivazione della fornitura:** data a partire dalla quale la fornitura di gas naturale, in virtù dell'accesso consentito dal Distributore, è in carico a BE;
- Distributore:** soggetto esercente il pubblico servizio di distribuzione di gas naturale e gestore della rete di distribuzione locale di gas, servizio esercitato in concessione ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 164/00;
- Mercato libero:** è il mercato in cui le condizioni economiche e/o contrattuali di fornitura di gas naturale sono concordate liberamente tra le parti.
- Misuratore accessibile:** misuratore per cui l'accesso al segnapne del misuratore è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica;
- Misuratore non accessibile:** misuratore per cui l'accesso al segnapne del misuratore è consentito solo in presenza del titolare del PDR medesimo o di altra persona da questi incaricata;
- Misuratore parzialmente accessibile:** misuratore cui il Distributore può normalmente accedere in presenza di persona che consenta l'accesso al luogo dove il misuratore è installato;
- Servizio di tutela:** è il servizio di fornitura di gas naturale a condizioni economiche e contrattuali stabilite da ARERA. Secondo le previsioni della Delibera ARERA n. ARG/gas 64/09 e s.m.i. hanno diritto al servizio di tutela i clienti finali con riferimento a: a) PDR uso domestico; b) PDR condominiale uso domestico con consumi fino a 200.000 Smc/anno; **Utenza:** il luogo (immobile, etc.) che viene allacciato alla rete locale gestita dal Distributore dove viene consegnato il gas.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

- 2.1 Il Contratto ha per oggetto la fornitura di gas naturale all'impianto del Cliente e eventuali prestazioni accessorie previste dalle "Condizioni Particolari di Fornitura" (di seguito "CPF"). BE si impegna a somministrare al Cliente i quantitativi di gas naturale necessari a soddisfare il fabbisogno dei Punti di Riconsegna (di seguito denominati "PDR") indicati nella Proposta e, per Clienti con più PDR, in "Allegato 1 - Dati tecnici di fornitura". Il gas sarà somministrato a valori di pressione resi disponibili dal Distributore.
- 2.2 Ai fini dell'esecuzione del Contratto, il Cliente conferisce mandato a BE per la conclusione dei contratti per i servizi di trasporto e distribuzione del gas ed a porre in essere quanto necessario ed opportuno a tal fine, in conformità anche a quanto richiesto dal distributore competente; attribuisce a BE i seguenti poteri esercitabili in via alternativa: i) facoltà di conferire a sua volta mandato con rappresentanza a società incaricata dalla stessa, affinché quest'ultima agisca in nome e per conto di BE per la stipula di uno o più dei suddetti contratti, nonché di revocare e sostituire la stessa; ii) facoltà di stipulare i predetti contratti, sia congiuntamente che disgiuntamente, con altra/e società incaricata dalla stessa BE; iii) facoltà di incaricare direttamente altra società per la stipulazione dei predetti contratti in nome proprio e per conto del Cliente; i servizi eseguiranno alla data di risoluzione, per qualsivoglia causa, del Contratto. Le caratteristiche del gas fornito al Cliente sulla base dei sistemi nazionali di approvvigionamento disponibili, potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia.
- 2.3 Poiché la consegna del gas naturale presso ciascun Punto di Riconsegna avverrà tramite la rete di trasmissione nazionale e le reti di distribuzione (trasporto), BE non potrà essere in nessun caso ritenuta responsabile per i danni subiti dal Cliente in relazione:
- alle caratteristiche del gas naturale somministrato ai sensi del Contratto, essendo la definizione e il rispetto delle caratteristiche nominali del gas naturale (e delle relative tolleranze) di competenza del Distributore competente per il Punto di Riconsegna interessato. Pertanto, per qualsiasi disservizio, reale o presunto, relativo alle caratteristiche del gas naturale somministrato, il Cliente non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti di BE dal momento che quest'ultimo non ha alcun controllo su tale servizio.
 - a irregolarità o interruzioni dei servizi di distribuzione del gas naturale, non essendo BE, in qualità di cliente grossista, responsabile per l'erogazione e la gestione di tali servizi. BE si impegna tuttavia a collaborare con il Cliente fornendo tempestivamente ogni informazione e documento utile.
- 2.4 Il Cliente non potrà cedere a terzi il gas naturale fornito da BE.
- 2.5 Le richieste di esecuzione di prestazioni relative alla gestione del Punto di Riconsegna dovranno essere inoltrate al distributore competente tramite BE, che opererà in qualità di mandatario in conformità con la normativa in tema di qualità commerciale (Del. ARERA n.574/2015/R/gas - ROD5).
- Tali richieste configureranno un mandato per lo svolgimento di quanto necessario alla gestione del Punto di Riconsegna per il quale, fermo restando la somministrazione dei mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine BE contrarrà in proprio nome ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'Art. 1719 del Codice Civile, ed in particolare fermo restando il pagamento degli importi di competenza del distributore previsti per le singole

prestazioni, il Cliente riconoscerà a BE, per ciascuna richiesta inoltrata al distributore competente tramite BE, un corrispettivo stabilito all'Art. 6.8

Il Cliente potrà reperire l'apposita modulistica, contattando BE ai recapiti indicati all'Art. 24.

ART. 3 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, DIRITTO DI RIPENSAMENTO E SOMMINISTRAZIONE DI GAS NATURALE

- 3.1 Il Cliente sottopone a BE la Proposta debitamente sottoscritta, compilando l'apposita modulistica messa a disposizione da BE. La Proposta è irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1329 del Codice Civile, ed è valida per i 45 giorni successivi alla sua data di sottoscrizione.
- 3.2 L'attivazione della fornitura (o modifica di quella in atto) è subordinata alla verifica di idoneità della rete di distribuzione da parte del relativo Distributore, all'esecuzione dell'allacciamento alla rete stessa, ove necessario, ed al pagamento da parte del cliente di eventuali oneri dovuti al DL ai sensi della regolazione vigente.
- 3.3 Qualora il Contratto non sia stato concluso in forma contestuale alla Proposta, il Cliente dovrà trasmettere a BE i documenti contrattuali debitamente sottoscritti, entro 60 giorni dalla Proposta stessa. In mancanza resta salvo il diritto di BE di richiedere il pagamento delle forniture comunque nel frattempo effettuate, oltre alle eventuali spese.
- 3.4 Nei soli casi di conclusione del contratto con un Cliente finale domestico in un luogo diverso dai locali commerciali di BE o a distanza, il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento dal contratto senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione. Le attività necessarie all'esecuzione saranno avviate solo trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento. Il diritto di ripensamento potrà essere esercitato con comunicazione scritta a BE tramite raccomandata, fax o PEC. Resta inteso, a scanso di qualsiasi dubbio interpretativo, che i Clienti finali domestici che abbiano concluso il Contratto presso i locali commerciali di BE non potranno esercitare il diritto di ripensamento di cui al presente Articolo. Il Cliente finale domestico avente diritto al ripensamento potrà fare richiesta, nella Proposta, di dare esecuzione al Contratto prima che sia decorso il termine di ripensamento. In tal caso per l'indicazione della data di attivazione ai sensi dell'art. 4.1 si farà riferimento unicamente alla data di conclusione del contratto. Il cliente potrà comunque esercitare il suddetto diritto di ripensamento ma sarà tenuto a corrispondere i seguenti importi: i) un importo pari al contributo in quota fissa applicato dall'esercente la tutela nei casi di cui all'art. 11 del TIV qualora non sia stata avviata la fornitura; ii) il pagamento degli eventuali corrispettivi di fornitura previsti dal contratto fino al momento della cessazione della fornitura stessa qualora eserciti il ripensamento dopo che sia stata avviata la fornitura. Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, qualora non fossero già state avviate da BE le attività di esecuzione del Contratto al quale il Cliente domestico ha ripensato, la fornitura sarà garantita dal precedente fornitore qualora il precedente contratto di fornitura non risulti essere stato sciolto. In alternativa la fornitura potrà essere garantita per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del PDR sulla base della volontà manifestata dal Cliente domestico, dal soggetto che eroga il servizio di fornitura di ultima istanza. La fornitura potrebbe altresì essere avviata da BE per il tempo necessario per permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del PDR sulla base della volontà manifestata dal Cliente.
- 3.5 Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del PDR, il Cliente finale domestico stesso sarà tenuto a richiedere la disattivazione a BE.
- 3.6 Il Contratto è sospensivamente condizionato all'assenza di tutti i seguenti eventi, cosicché le seguenti condizioni sospensive si intenderanno verificate qualora non sia riscontrato alcuno degli eventi descritti di seguito:
- a) iscrizione del Cliente nel registro dei protesti, sottoposizione del medesimo a procedure esecutive, a procedure concorsuali o altra procedura determinata da insolvenza, interruzione o sospensione dell'attività produttiva;
 - b) mancato invio di tutta la documentazione necessaria per attivare la somministrazione di gas naturale e i servizi direttamente connessi, ivi inclusa copia della fattura relativa all'ultimo mese di fornitura con il precedente fornitore;
 - c) mancata attivazione o efficacia dei servizi di trasporto e di distribuzione per cause non imputabili a BE;
 - e) morosità pregressa relativa ad una diversa fornitura di energia elettrica o gas intestata al medesimo Cliente, nonché negativo esito delle valutazioni sul merito di credito del Cliente (credit check). L'attività di credit check verrà espletata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso la verifica delle informazioni registrate in Camera di Commercio con il fine di riscontrare eventi negativi, o anche attraverso banche dati appositamente istituite dalle autorità competenti relativamente ai mercati dell'energia elettrica e del gas. BE si riserva altresì di verificare le informazioni sul rating rilasciate da società specializzate esterne verso le quali il Cliente autorizza fin d'ora il trattamento dei propri dati personali; al fine di procedere comunque con l'attivazione della fornitura, è facoltà di BE richiedere il rilascio di un deposito cauzionale come meglio specificato al successivo art. 11. In tale caso, BE ne darà tempestiva comunicazione al Cliente all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata o ad al recapito comunicato per l'invio delle fatture.

- f) il Cliente richiedente risulti precedentemente titolare del medesimo PDR o di un altro PDR interrotto a seguito dell'intervento di interruzione dell'alimentazione per morosità e per il quale risultino eventuali importi insoluti riguardanti l'intervento stesso;
- g) il Cliente richiedente risulti precedentemente titolare del medesimo PDR o di un altro PDR per il quale il Distributore ha promosso iniziative giudiziarie per l'accesso forzoso a seguito di cessazione amministrativa per impossibilità di interruzione dell'alimentazione, fatturandone i relativi oneri direttamente al Cliente, che risultano in tutto o in parte ancora non pagati;
- h) il Distributore segnali che il PDR rientra tra quelli per i quali il fornitore ha la possibilità di revoca della richiesta di accesso in quanto servizio, all'atto della richiesta stessa o in precedenza, nell'ambito del Servizio di Default distribuzione; i) BE alla data di attivazione della fornitura non abbia altro fornitore di gas naturale per almeno 100.000 Smc presso il medesimo City Gate o cabina REMI (punto fisico di congiunzione tra la rete di trasporto nazionale e la rete di distribuzione locale del gas naturale) presso cui si colloca il PDR del Cliente.

3.7 Le condizioni sospensive di cui al comma precedente verranno accertate da BE. Al mancato verificarsi anche solo di una delle suddette condizioni sospensive BE potrà rinunciare a far valere la Proposta stessa e quindi dare esecuzione alla somministrazione, ovvero non dare esecuzione alla somministrazione di gas naturale. In tale secondo caso BE invierà comunicazione al Cliente entro 30 giorni dalla conclusione, il contratto sarà da intendersi inesistente, gli effetti del recesso dal contratto con il precedente fornitore verranno meno e nessuna responsabilità potrà essere ascritta a BE. BE si riserva di inviare in ogni caso una lettera di conferma della conclusione del contratto con cui il Cliente verrà informato dell'avveramento delle condizioni sospensive. Tale lettera di conferma potrà essere inviata anche a mezzo mail all'indirizzo espressamente indicato dal Cliente nella Proposta.

3.8 E' facoltà di BE esercitare la revoca della richiesta di accesso (c.d. switch con riserva) di cui all'art.8 del TIMG. A tal fine si precisa che: a) l'impresa di distribuzione è tenuta a mettere a disposizione di BE le seguenti informazioni circa il PDR oggetto della richiesta: i) l'eventuale chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità; ii) il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza (FUI - FDD); iii) le date delle eventuali richieste di chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate nei 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di accesso alla rete per sostituzione nella fornitura formulata da BE; iv) le date delle eventuali richieste di accesso per sostituzione nella fornitura eseguite negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di accesso alla rete per sostituzione nella fornitura formulata da BE; v) l'accessibilità o meno del PDR; b) qualora BE eserciti tale facoltà non verrà data esecuzione al Contratto di vendita e gli effetti del recesso dal Contratto con il precedente fornitore verranno meno.

ART. 4 - DURATA E DECORRENZA CONTRATTUALE

- 4.1 La durata del Contratto è riportata nelle CPF. La fornitura decorre dalla data di attivazione che avverrà, compatibilmente ai termini previsti per l'attivazione dei servizi di trasporto e distribuzione, entro la data indicata nelle CPF.
- 4.2 Il Cliente, con la sottoscrizione del Contratto, conferisce mandato a BE affinché proceda in suo nome e per suo conto a formalizzare la comunicazione di recesso al precedente fornitore. A tal fine il Cliente rilascia a BE apposita procura a recedere. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito. Tale comunicazione verrà trasmessa nei modi previsti dalla Delibera 783/2017/R/com e s.m.i. e con i relativi tempi di preavviso.
- 4.3 E' responsabilità del Cliente indicare eventuali diversi tempi di preavviso ovvero diversi tempi di attivazione della fornitura a lui applicabili per vincoli contrattuali del precedente rapporto di fornitura con il fornitore uscente o altro motivo. Il Cliente manleva BE da ogni responsabilità a preteso di terzi di riguardo.
- 4.4 In caso di ritardo o impossibilità dell'avvio rispetto a quanto indicato nelle CPF, sarà data comunicazione al Cliente mediante comunicazione scritta.
- 4.5 In caso di subentro nella fornitura di un nuovo Cliente il cui PDR è attivo il subentrante dovrà richiedere a BE la volta e comunicare l'eventuale autolettura rilevata. Il subentrante dovrà stipulare un nuovo Contratto previa presentazione dei documenti richiesti da BE. In tal caso l'avvio dell'esecuzione della fornitura in capo al subentrante coinciderà con la data di volta secondo la regolazione vigente (Del. 102/2016/R/com e s.m.i.), che non necessariamente corrisponde alla data di eventuale rilevazione dell'autolettura o richiesta volta. BE si riserva la facoltà di non accettare la richiesta di volta, comunicandolo al Cliente, e di procedere alla risoluzione del Contratto di fornitura in essere alla data di presentazione della richiesta di volta per il PDR interessato e alla contestuale cessazione amministrativa.

ART. 5 - DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA E ALTRI CORRISPETTIVI

5.1 BE applicherà, ai quantitativi di gas naturale mensilmente prelevati da ciascun PDR, i corrispettivi sottoscritti dal Cliente e contenuti nelle CPF, corrispondenti all'opzione indicata dal Cliente stesso nella Proposta. Il Cliente avente diritto

Benaco Energia S.p.A.

Viale M. E. Bossi 51 - 25087 Salò (BS) | C.F. e P.I. 02323310983 | SDI SUBM70N

Reg. Imprese di Brescia | REA BS 440472 | Cap. Soc. Euro 1.500.000,00 i.v.

Tel. 0365 42971 | +39 345 0151535 | benaco@benacoenergia.it



www.benacoenergia.it

al Servizio di Tutela dichiara di essere consapevole di poter scegliere, al momento della sottoscrizione della Proposta, di essere servito alle condizioni del Servizio di Tutela.

5.2 Nel caso in cui nelle CPF sia previsto un periodo di applicabilità delle condizioni economiche, il periodo di applicabilità decorre dalla data di attivazione della fornitura di cui all'art. 4.

5.3 I corrispettivi a copertura della componente gas sono quelli indicati nelle CPF e corrispondenti alla "Proposta di Contratto" trasmessa dal Cliente. Oltre ai corrispettivi relativi alla spesa per la materia gas come riportati nelle CPF, verranno applicati i corrispettivi a copertura dei servizi di distribuzione e misura, nonché di tutte le componenti aggiuntive destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore gas. Tali corrispettivi sono stabili e periodicamente aggiornati dall'ARERA in base a quanto disposto dalla delibera ARG/gas 64/09 Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG) e s.m.i. e dalla delibera 114/2019/R/gas Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023 (RTTG) e s.m.i.

Dovranno inoltre essere aggiunti eventuali oneri che dovessero intervenire in vigore del presente contratto per effetto di disposizioni di ARERA.

5.4 Tutte le componenti determinate da ARERA la cui applicazione è prevista dalla stessa o comunque qui richiamate come parametro per la determinazione dei corrispettivi verranno applicate seguendo gli eventuali aggiornamenti e le variazioni stabilite da ARERA. Nel caso in cui gli importi unitari non siano disponibili in tempo utile per l'emissione delle fatture, BE potrà fatturare usando gli ultimi importi disponibili fermo il successivo conguaglio con la prima fattura utile. Nel caso di cessata o discontinua pubblicazione, abrogazione, annullamento o restrizione dell'ambito applicativo di indici, componenti tariffarie, delibere di ARERA o altre norme di legge richiamate nelle CPF o al presente articolo, BE si riserva di individuare nuovi indici o componenti tariffarie la cui applicazione produca effetti sostanzialmente identici ai primi o applicare comunque le componenti tariffarie nella loro ultima versione precedente ai suddetti eventi.

5.5 Il "prezzo del gas" offerto è formulato sulla base di un'aspettativa di fornitura commisurata almeno alla "durata" indicata nell'offerta di fornitura di gas naturale. Nel caso il cliente, per sua esplicita scelta, venga somministrato per un arco temporale inferiore, BE si riserva di applicare eventuali oneri di recesso anticipato del contratto di fornitura, laddove previsti dalla normativa vigente e dalle CPF sottoscritte dal cliente finale.

5.6 Le condizioni economiche saranno applicate per il periodo indicato nelle CPF. È facoltà di BE procedere in ogni momento e per giustificato motivo alla modifica unilaterale dei corrispettivi di cui all'art. 5.3 con preavviso minimo di 3 mesi per i clienti con un consumo annuo complessivo minore o uguale a 200.000 Smc e di 2 mesi per i clienti con un consumo annuo complessivo superiore a 200.000 Smc, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del cliente stesso. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato. In questo caso BE concederà al Cliente la facoltà di rivedere anticipatamente dal presente Contratto e in ogni caso senza che i nuovi corrispettivi proposti trovino applicazione.

5.7 La comunicazione di cui all'articolo precedente non è ovviamente dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico e normativo. 5.8 Ai fini dell'Art. 5.6, si considera "giustificato motivo" il mutamento del contesto legislativo e regolamentare di riferimento, così come mutamenti dei presupposti economici utilizzati da BE per la formazione delle condizioni economiche e contrattuali.

5.8 Successivamente alla cessazione della fornitura, per qualsiasi causa, al Cliente saranno addebitati / accreditati gli eventuali importi per rettifiche o conguagli di fatturazione, anche in base alla lettura finale dichiarata dal Distributore competente ed i costi di logica connessa alla fornitura e rimasti in carico a BE. In particolare qualora la fornitura dovesse cessare per qualsiasi motivo prima della scadenza dell'anno termico, come definito nel Codice di Trasporto e nel Codice di Distribuzione, BE si riserva la facoltà di addebitare al Cliente tutti gli oneri dovuti al Trasportatore e/o Distributore in relazione agli impegni di capacità di trasporto non recuperati mediante accordo con il fornitore entrante.

5.9 Il Cliente in mancanza dell'allacciamento alla rete, è tenuto a versare a BE un contributo per la realizzazione dei necessari interventi tecnici quantificati dal Distributore sulla base di preventivo. La realizzazione degli interventi necessari avverrà successivamente all'accettazione del preventivo e al contestuale pagamento del contributo previsto ed all'ottenimento dei permessi a carico del Cliente e/o a carico di altri enti.

ART. 6 - APPARECCHIATURE, VERIFICHE, VARIAZIONI E GESTIONE DEL PUNTO DI RICONSEGNA

6.1 Si considerano impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del contatore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del contatore stesso.

6.2 Gli impianti del Cliente devono essere conformi alle norme di legge vigenti ed il loro uso non deve provocare disfunzioni alla rete di distribuzione a cui sono connessi. A tal fine BE può effettuare, anche tramite soggetti appositamente incaricati, controlli sugli impianti del Cliente e, qualora dovesse accertare delle irregolarità, potrà richiedere la sospensione della somministrazione del gas naturale fino a quando il Cliente non avrà sanato tali irregolarità.

6.3 BE non risponderà di alcun danno che possa derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti del Cliente. Il Cliente non potrà richiedere alcun rimborso per eventuali dispersioni di gas naturale avvenute a valle del contatore.

6.4 Il Cliente è tenuto a comunicare preventivamente a BE eventuali variazioni che intende apportare ai propri impianti. Qualora tale variazione comporti, secondo BE, una modifica delle condizioni contrattuali, si applicherà quanto previsto dall'art. 15.

6.5 Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi del Distributore situati presso lo stesso Cliente e dovrà comunicare tempestivamente a BE qualsiasi evento che possa comportare un'erronea rilevazione dei consumi. Il contatore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente se non per disposizione di BE o del Distributore ed esclusivamente per mezzo dei loro incaricati.

6.6 Il Cliente consente a BE, al Distributore o a soggetti dagli stessi incaricati, l'accesso agli impianti e alle apparecchiature del Distributore ove ubicati all'interno dei luoghi in disponibilità del Cliente previo preavviso, ovvero senza preavviso, per ragioni di comprovata urgenza e sicurezza o al fine di impedire possibili prelievi di gas naturale fraudolenti.

6.7 Il Cliente può richiedere a BE la verifica del corretto funzionamento del contatore. BE provvederà in tali casi ad inoltrare la relativa richiesta al Distributore. Qualora le verifiche eseguite dal Distributore evidenziassero un errore di misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa tecnica vigente, il Distributore provvederà alla ricostruzione dei consumi e nessun costo di intervento sarà addebitato al Cliente. A valle della ricostruzione dei consumi, BE disporrà il rimborso degli eventuali pagamenti in eccesso effettuati dal Cliente. Qualora, invece, la verifica confermasse il corretto funzionamento del contatore, BE addebiterà al Cliente le spese sostenute per la relativa verifica.

6.8 BE ai sensi e nei limiti della RQDG si impegna, in relazione alle esigenze manifestate dal Cliente e nell'interesse di quest'ultimo, a richiedere al Distributore l'esecuzione di attività relative alla gestione del PDR e del relativo gruppo di misura (contatore e/o correttore), quali, a titolo esemplificativo, spostamento del gruppo di misura, verifica della pressione della fornitura, verifica del funzionamento del gruppo di misura. Per ciascuna richiesta inoltrata al distributore competente tramite BE, il Cliente riconoscerà a BE i seguenti corrispettivi: 50,00 euro (IVA esclusa) nel caso di richiesta di preventivo per nuovo allaccio, richiesta di nuova attivazione o riattivazione contrattuale, richiesta di sudento; 30,00 Euro (IVA esclusa) per tutte le altre richieste di prestazioni inerenti la connessione dei siti alla rete di distribuzione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo rientrano tra queste ultime prestazioni le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, voltura, verifica della pressione del PDR, verifica del funzionamento del gruppo di misura, spostamento di contatori...). Sono inoltre a carico del Cliente i corrispettivi dovuti al Distributore per tutte le altre prestazioni accessorie e opzionali di cui al Codice di Rete Tipo (Allegato 2 alla Del. ARERA n.108/06 e s.m.i.) tra cui l'esecuzione di lavori semplici e complessi, l'attivazione e disattivazione della fornitura, la verifica del gruppo di misura, ecc. BE, ove ciò sia consentito, si riserva la facoltà di inoltrare dette richieste di prestazioni solo previa verifica dell'accettazione in forma scritta da parte del Cliente del pagamento di tutti gli oneri connessi.

ART. 7 - RILEVAZIONE DEI CONSUMI, FATTURAZIONE E PAGAMENTO

7.1 Rilevazione dei consumi

7.1.1 La fatturazione avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi comunicati dal Distributore o delle autoleture inviate dal Cliente validate dal Distributore, sempre che tali dati siano resi disponibili a BE dal Distributore e salvo conguaglio, errori od omissioni del Distributore stesso.

7.1.2 Il Distributore è responsabile dell'attività di misura dei consumi di gas naturale. La rilevazione dei consumi del gas avverrà mediante lettura periodica del contatore da parte del Distributore, secondo le periodicità stabilite dal TIVG o mediante autolettura.

La rilevazione dei dati di consumo avverrà mediante telelettura, nel caso di misuratori atti a rilevare le letture da remoto (smart meter), o tramite tentativi di lettura effettuati da personale incaricato dal Distributore secondo la periodicità minima prevista dal TIVG, fatte salve diverse previsioni di legge eventualmente intervenute durante il rapporto contrattuale.

7.1.3 Con riferimento a PDR non dotati di smart meter la periodicità di rilevazione è fissata in: a) 1 (un) tentativo l'anno per PDR con consumi fino a 500 Smc/anno; b) 2 (due) tentativi l'anno per PDR con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno; c) 3 (tre) tentativi l'anno per PDR con consumi superiori a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno; d) 1 (un) tentativo mensile per PDR con consumi superiori a 5.000 Smc/anno.

7.1.4 Con riferimento a PDR dotati di smart meter la rilevazione dei consumi del gas avverrà con frequenza mensile con dettaglio giornaliero, onde rilevare il prelievo realizzato fino all'ultimo giorno gas del mese di riferimento.

7.1.5 Il Cliente titolare di PDR non dotato di smart meter ha la possibilità di trasmettere a BE l'autolettura del contatore rilevata in completa autonomia nell'ambito della finestra temporale indicata da BE.

7.1.6 Il Cliente titolare di PDR dotato di smart meter ha la possibilità di trasmettere a BE l'autolettura del contatore rilevata in completa autonomia qualora siano emesse una o più fatture contabilizzanti dati di misura stimati per almeno 2 (due) mesi consecutivi.

7.1.7 Sulle bollette o sul sito internet www.benacoenergia.it sono indicate le modalità di comunicazione dell'autolettura. L'autolettura del Contatore è efficace ai fini della fatturazione salvo il caso in cui risulti palesemente errata rispetto all'ultimo dato effettivo disponibile, previa validazione da parte del Distributore; è fatta salva la possibilità di eventuale successivo rettifica a seguito di raccolta di misura effettiva da parte del Distributore.

7.1.8 In mancanza di lettura del Misuratore, BE utilizzerà ai fini di fatturazione eventuali autoleture comunicate dal Cliente e validate dal Distributore. In assenza di tali dati potrà procedere alla fatturazione in acconto sulla base di consumi stimati. L'acconto sarà calcolato sulla base dei dati storici di consumo effettivi del Cliente, quali il profilo di prelievo ed il consumo annuo comunicato dal Distributore in fase di switch, eventualmente integrati con altre informazioni utili quali l'andamento climatico, la tipologia d'uso del gas ed il tipo di apparecchiature alimentate a gas comunicate dal Cliente.

7.1.9 La prima fatturazione stimata emessa nei confronti di nuovi Clienti viene effettuata sulla base dei consumi medi annui e del profilo di prelievo relativo alla tipologia di utenza indicata dal Cliente al momento della stipula del contratto.

7.1.10 Al ricevimento dei dati di consumo effettivi e delle fatture emesse dal Distributore per il servizio di trasporto, ovvero di autoleture validate dal Distributore, BE provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli.

A tal fine BE attribuisce i consumi di gas naturale del Cliente su base giornaliera, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo di riferimento di ciascuna fattura. In caso di inesattezza della fatturazione, il Cliente può chiedere l'eventuale rettifica. BE darà corso alla rettifica, se dovuta, secondo quanto previsto dal TIVG. In caso di malfunzionamento del contatore gas, BE fatturerà i consumi relativi al periodo di malfunzionamento come ricostruiti dal Distributore, secondo quanto previsto dalla disciplina regolamentare vigente.

7.1.11 I volumi di gas naturale prelevati dal PDR non dotati di convertitore o nel caso di mal funzionamento dello stesso verranno adeguati mediante l'applicazione del coefficiente di correzione dei volumi misurati per il gas "C", secondo le disposizioni della RTDG.

7.1.12 Per tutto il periodo contrattuale il Cliente si obbliga ad agevolare l'accesso al personale incaricato dal Distributore e/o da BE alla rilevazione della lettura. Il Cliente si impegna a comunicare a BE l'autolettura del contatore gas alla data di avvio della somministrazione e al momento della cessazione della somministrazione.

7.1.13 In caso di mancata lettura di un Misuratore non accessibile o con accessibilità parziale nel rispetto delle frequenze previste, BE fornirà, nella prima bolletta utile, informazioni al Cliente sulle cause che hanno impedito la lettura secondo quanto trasmesso dal Distributore competente.

7.1.14 In caso di mancata lettura di un Misuratore accessibile entro i termini suddetti, BE riconoscerà al Cliente un indennizzo automatico pari a 35 (trentacinque) euro, o il diverso importo previsto, secondo le modalità previste dalla normativa in materia di qualità commerciale ed in ogni caso a seguito della ricezione del medesimo indennizzo versato dal Distributore.

7.2 Modalità di fatturazione

7.2.1 La fatturazione dei consumi di gas per PDR per il quale non è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero avverrà con periodicità mensile per i punti con consumi superiori a 5.000 Smc/anno e bimestrale per i punti con consumi inferiori a 5.000 Smc/anno. La fatturazione dei consumi di gas per PDR per il quale è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero avverrà con periodicità mensile. Nel rispetto delle previsioni contenute nel TIF, BE si riserva la possibilità di concordare diverse frequenze di fatturazione con il Cliente prevedendo un maggior numero di fatturazioni nel corso dell'anno.

BE fatturerà i corrispettivi previsti dal contratto salvo eventuali conguagli, errori od omissioni. Pertanto la fattura non potrà mai essere considerata dal Cliente fonte certa dell'importo dovuto relativamente al bimestre di competenza. In ogni caso BE avrà facoltà di modificare in via unilaterale le modalità e le tempistiche della fatturazione.

7.2.2 Ciascuna fattura di periodo verrà emessa entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni scorsi calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura.

7.2.3 La fattura di fatturazione sarà emessa non oltre: a) il secondo giorno solare precedente lo scadere del periodo di sei settimane decorrente dalla cessazione della fornitura, nel caso di modalità di emissione della fattura in formato elettronico; b) l'ottavo giorno solare precedente lo scadere del periodo di sei settimane decorrente dalla cessazione della fornitura, in tutti gli altri casi. Nel caso di PDR per i quali non è obbligatoria la rilevazione mensile con dettaglio giornaliero (non smart meter) il Cliente ha la possibilità di effettuare l'autolettura, comunicandola a BE, secondo tempistiche e modalità previste nel TIF e s.m.i.. In caso di indisponibilità dei dati di misura effettivi necessari alla fatturazione di chiusura, BE emetterà comunque una fattura su consumi stimati, rimandando l'emissione della fattura di chiusura non appena verranno messi a disposizione dati di misura effettivi da parte del Distributore.

7.2.4 Le fatture di fatturazione vengono trasmesse con la modalità indicata nelle CPF. In caso di invio a mezzo e-mail, il documento trasmesso vale come originale ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/72, come modificato dal D.Lgs. n. 52 del 20 febbraio 2004 ed il Cliente avrà l'onere di visualizzare la fattura e stampare copia della stessa, sollevando BE da ogni obbligo di spedizione in formato cartaceo. BE non sarà responsabile per eventuali disservizi causati da inadempimento del provider di posta del Cliente. La spedizione avverrà entro e non oltre cinque giorni dall'emissione della fattura stessa. Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente a BE ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica di spedizione delle fatture. Con l'attivazione dell'invio delle fatture via e-mail il Cliente accetta di ricevere anche eventuali newsletter inviate da BE all'indirizzo prescelto, salvo diversa richiesta da parte del Cliente.

7.3 Modalità di pagamento

7.3.1 Il pagamento delle fatture emesse da BE sarà effettuato con una delle modalità indicate nelle CPF. In conformità alle applicabili previsioni normative relative alla regolazione dei pagamenti interbancari e senza pregiudizio per le altre previsioni di cui al presente articolo 8, qualora il Cliente abbia deciso di avvalersi della modalità di pagamento tramite SEPA Direct Debit (SDD), l'addebito in favore di BE avverrà mediante le procedure e le tempistiche previste dal sistema SDD. Le Parti concordano espressamente che BE, in aggiunta alle fatture periodiche previste dal presente Contratto, non invierà al Cliente alcuna preventiva notifica (*pre-notification*) aggiuntiva circa la data di addebito e l'importo dei singoli pagamenti. Il Cliente pertanto riconosce e accetta che tali dati saranno esplicitamente indicati ed unicamente all'interno delle rispettive fatture, anche per le finalità di cui alla normativa SEPA. Le Parti concordano inoltre che il Cliente riceverà tali dati secondo le tempistiche applicabili alla fatturazione da parte di BE di quanto previsto dal presente Contratto, e (ii) tali tempistiche potrebbero comportare un preavviso inferiore rispetto alla data.

7.3.2 Ai sensi dell'art. 1460 c.c., eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al Cliente di diffidare o sospendere i pagamenti, totali o parziali, sia di fatture di fornitura che di interessi di mora, salvo quella parte degli stessi dovuta a manifesti errori di calcolo.

7.3.3 In caso di mancato pagamento, qualora risultino posizioni a credito del Cliente, BE ha facoltà di compensare tali posizioni.

ART. 8 - DIRITTI, TRIBUTI E DISCIPLINA FISCALE AGEVOLATA

8.1 Oltre agli importi previsti nel presente Contratto, sono posti a carico del Cliente tutti i diritti ed i tributi che BE è tenuta a pagare in relazione alla somministrazione del gas. In particolare, le imposte sul consumo di gas naturale e le addizionali gravanti sul consumo di gas naturale si intendono a carico del Cliente e saranno esposte da BE in fattura con voce separata. La normativa fiscale riguardante la somministrazione del gas prevede, per alcuni utilizzi, un trattamento fiscale agevolato. Il Cliente che ritiene di rientrare in tali categorie di utilizzo e di poter essere assoggettato al trattamento agevolato, deve farne specifica richiesta a BE entro 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della somministrazione, compilando e sottoscrivendo il relativo Allegato contrattuale o fornendo idonea istanza e documentazione. Pertanto, l'applicazione di un trattamento fiscale agevolato verrà effettuata da BE solo sulla base di un'apposita istanza, delle dichiarazioni e della documentazione consegnate dal Cliente, riportanti tutti gli elementi necessari all'applicazione del regime fiscale richiesto. E' facoltà di BE richiedere la trasmissione da parte del Cliente di una copia della licenza di esercizio attribuita dall'Agenzia delle Dogane.

8.2 In mancanza di diversa comunicazione del Cliente, BE considererà valide, ai fini della corretta applicazione delle imposte, l'istanza, le dichiarazioni e la documentazione, riferite al medesimo PDR, già ritenute valide nell'ambito di un precedente Contratto di somministrazione di gas tra le Parti, a condizione che, successivamente a quest'ultimo, si siano susseguiti tra le Parti, senza soluzione di continuità, contratti di somministrazione e non siano intervenute modifiche normative e/o interpretative, che ne rendano necessaria l'integrazione o la modificazione.

8.3 Il Cliente assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti e manleva BE da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle dichiarazioni e delle dichiarazioni e della documentazione dal Cliente stesso consegnate a BE. Qualora dovessero emergere realtà differenti rispetto a quanto risultante dall'istanza, dalle dichiarazioni e dalla documentazione fatta pervenire dal Cliente a BE, saranno poste a carico del Cliente stesso le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che BE fosse tenuta a pagare all'Amministrazione Finanziaria e/o alle Regioni.

8.4 Il Cliente si impegna, nel caso sussistano contemporaneamente utilizzi del gas soggetti a diverse aliquote fiscali, a comunicare a BE, entro il 2° (secondo) giorno feriale del mese successivo a quello di prelievo, i valori mensili dei quantitativi di gas, distinti per ciascuna diversa aliquota (a mero titolo esemplificativo: industriale, civile, esente ecc.)

8.5 Sarà cura del Cliente fornire tempestivamente l'aggiornamento dell'istanza, delle dichiarazioni e della documentazione, nel caso di variazioni riguardanti gli impieghi del gas, la destinazione d'uso dei locali, la tipologia di attività svolta, la titolarità dell'utenza (cessione, affitto, cambiamenti di ragione sociale, denominazione, tipologia societaria, indirizzo, ecc), nonché ogni altro elemento in precedenza dichiarato.

8.6 Ogni rimborso da BE al Cliente di quanto da questi pagato per i titoli di cui al presente articolo, che risultasse non dovuto da BE all'Amministrazione Finanziaria e/o alle Regioni, sarà possibile solo entro i termini e nella misura in cui BE potrà ottenere il rimborso dall'Amministrazione Finanziaria e/o dalle Regioni.

Benaco Energia S.p.A.

Viale M. E. Bossi 51 - 25087 Salò (BS) | C.F. e P.I. 02323310983 | SDI SUBM70N

Reg. Imprese di Brescia | REA BS 440472 | Cap. Soc. Euro 1.500.000,00 i.v.

Tel. 0365 42971 |  +39 345 0151535 | benaco@benacoenergia.it



www.benacoenergia.it

ART. 9 - RITARDO NEI PAGAMENTI, SOSPENSIONE O INTERRUZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE PER MOROSITÀ E INDENNIZZI AUTOMATICI**9.1.1 RITARDO PAGAMENTI**

9.1.1 In caso di mancato, parziale o ritardato pagamento da parte del Cliente saranno addebitati al Cliente gli interessi moratori per ogni giorno di ritardo pari al tasso limite previsto ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla lett. e) del comma 1 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 192/2012 e periodicamente aggiornato, ed entro i limiti massimi ammessi (attualmente pari al TUR - Tasso Ufficiale di Riferimento, maggiorato del 3,5% per i clienti domestici e pari al TUS - Tasso ufficiale di Sconto, maggiorato dell'8%, per i clienti non domestici), mentre BE avrà diritto ad esecutare la garanzia eventualmente prestata. Inoltre, sempre in base al D.Lgs. 192/2012, BE si riserva la facoltà di addebitare, per ogni fattura pagata in ritardo, oltre alla suddetta indennità di mora, anche un importo forfetario fino a Euro 40,00 a titolo di ristoro degli oneri sostenuti per le attività di gestione dei crediti insoluti, fatto salvo il maggior danno e le eventuali spese legali per il recupero del credito. Il Cliente che ha regolarmente pagato le fatture dell'ultimo biennio è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 giorni di ritardo.

9.1.2 BE, in caso di sollecito di pagamento della fattura addebiterà al cliente finale un onere pari a 7,50 euro. Inoltre, in caso di insoluto su fatture per le quali è attivo l'addebito diretto in conto corrente (SDD), qualora ciò avvenga per responsabilità del cliente, BE si riserva la facoltà di addebitare eventuali costi bancari connessi.

9.1.3 BE si riserva in ogni caso di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi con addebito al Cliente moroso degli interessi moratori come sopra determinati, nonché delle spese legali giudiziali e stragiudiziali, ivi compresi gli oneri sostenuti per l'affidamento della pratica a società di recupero dei crediti nei limiti del loro effettivo ammontare.

9.1.4 Eventuali contestazioni in merito agli importi fatturati da BE dovranno essere sollevati dal Cliente entro il termine di decadenza di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della fattura. In ogni caso, qualsiasi contestazione che il Cliente dovesse sollevare in merito agli importi delle fatture ricevute da BE non darà diritto al Cliente di ridurre, sospendere o ritardare il pagamento (a titolo puramente esemplificativo contestazioni relative ad errori del distributore, disservizi relativi alla fornitura di energia, ecc.).

9.1.5 Il Cliente non avrà diritto di compensare importi dovuti a qualsiasi titolo a BE con importi dovuti a qualsiasi titolo da quest'ultima.

9.2 MOROSITÀ

9.2.1 In caso di ritardato pagamento di una o più fatture emesse da BE, al Cliente verrà inviato un sollecito con preavviso di sospensione della fornitura a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) con indicazione del termine ultimo per il saldo delle fatture insolute, le modalità attraverso le quali andrà comunicato l'avvenuto pagamento. BE, protraendosi al mancato pagamento, senza ulteriori preavvisi, potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Il termine per effettuare l'intervento di sospensione della fornitura da parte del Distributore non sarà inferiore a 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora.

BE, in caso di sospensione/interruzione per morosità, può richiedere al Cliente il pagamento del contributo di disattivazione e riattivazione della fornitura di gas naturale, nel limite del costo previsto dal Distributore.

Il mancato pagamento del corrispettivo fatturati in bolletta relativi alla vendita di "Servizi e Prodotti" offerti da BE e relativi a tutte le pratiche di concessione/allaccio/modifiche contrattuali/prestazioni di qualità commerciali, comporta la sospensione della fornitura per morosità secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente e sopra descritte. BE in caso di trasmissione della Costituzione in mora o eventuali preavvisi di sospensione della fornitura sarà addebitato al cliente finale un onere amministrativo pari a 24 euro, per spese di gestione recupero crediti.

9.2.2 BE potrà comunque interrompere la somministrazione anche senza preavviso, a motivo di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli del contatore, ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto.

9.2.3 A seguito del ricevimento di un sollecito di pagamento, il Cliente è tenuto a comunicare gli avvenuti pagamenti, inviandone la comprova ai recapiti e nei termini indicati nella suddetta comunicazione scritta.

9.2.4 Nel caso in cui a seguito di chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità, il Cliente non provveda al pagamento, BE si riserva di procedere alla risoluzione per inadempimento del contratto con il Cliente e di richiedere al Distributore competente la cessazione amministrativa per morosità relativa ad un Punto di Riconsegna disallineabile.

9.2.5 BE corrisponderà al Cliente finale un indennizzo automatico ai sensi della Del. ARERA n. 258/2015/R/com.e.s.m.i. per un importo pari a euro 30,00 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora. Corrisponderà altresì un importo pari a euro 20,00 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente: 1) non sia stato rispettato il termine ultimo entro cui il Cliente finale è tenuto a provvedere al pagamento; 2) non sia stato rispettato il termine minimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora il fornitore non sia in grado di documentare la data di invio; 3) non sia stato rispettato il termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa di distribuzione di chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità. In tali casi, oltre a ricevere l'indennizzo, il Cliente finale non dovrà pagare alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura. Il predetto indennizzo verrà corrisposto al Cliente finale direttamente o in occasione della prima fattura utile tramite detrazione dell'importo addebitato nella medesima fattura (con indicazione di apposita causale), ovvero, qualora l'importo della prima fattura addebitata sia inferiore all'indennizzo, verrà evidenziato un credito da detrarre nelle fatturazioni successive ovvero mediante rimessa diretta. In ogni caso l'indennizzo dovrà essere corrisposto entro 8 (otto) mesi dal verificarsi della sospensione.

9.2.6 Nel caso in cui l'intervento di chiusura del PDR non fosse fattibile, indipendentemente dalla motivazione, BE si riserva di richiedere al Distributore il ricorso all'intervento di interruzione dell'alimentazione del PDR, con oneri a carico del Cliente, qualora fattibile. L'eventuale interruzione dell'alimentazione del PDR comporterà la risoluzione del contratto di vendita con il Cliente. Nel caso in cui anche l'intervento di interruzione della fornitura non risultasse fattibile, BE si riserva di richiedere al Distributore la cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del PDR, estinguendo la propria responsabilità dei prelievi presso il PDR dalla data di efficacia della Cessazione.

9.2.7 In questo caso, BE sarà tenuta a trasmettere all'impresa di distribuzione, se richiesti: i) copia delle fatture non pagate; ii) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente (fine); iii) copia della comunicazione di risoluzione del Contratto con il Cliente finale e della documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del Cliente; iv) copia della documentazione contrattuale relativa al rapporto di fornitura (ove disponibile o, in subordine, dell'ultima fattura pagata); v) documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente finale.

9.2.8 Il Cliente è obbligato a consentire all'impresa di distribuzione di accedere ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura al fine di poter disallineare il PDR in caso di inadempimento del Cliente medesimo.

9.2.9 A far data dall'avvenuta cessazione amministrativa del PDR disallineabile il Distributore, in mancanza di richiesta di accesso alla rete per il medesimo PDR da parte di altro utente del servizio di distribuzione, provvederà all'attivazione dei servizi di ultima istanza di cui al TIVG.

9.2.10 BE ha inoltre diritto di sospendere o interrompere l'erogazione del gas naturale, anche senza preventiva comunicazione scritta, nei seguenti casi: a) appropriazione fraudolenta del gas naturale; b) manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura; c) utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto (superamento dei quantitativi massimi concessi, uso del gas naturale difforme, cessione del gas naturale a terzi, etc.); d) situazioni di imminente pericolo dovute a perdite di gas naturale o gravi deficienze tecniche.

9.2.11 Qualora fossero riscontrate situazioni di morosità con riferimento ad un PDR non disallineabile, BE potrà provvedere alla richiesta al Distributore di cessazione amministrativa per morosità relativa ad un PDR non disallineabile moroso. In tal caso il Distributore, in mancanza di richiesta di accesso alla rete per il medesimo PDR da parte di altro utente del servizio di distribuzione, provvederà ad attivare i servizi di ultima istanza di cui al TIVG.

ART. 10 - RATEIZZAZIONE

10.1 Il Cliente è tenuto al pagamento dell'intero corrispettivo indicato in fattura, salva la possibilità di richiedere la rateizzazione. Ogni richiesta di rateizzazione deve pervenire per iscritto all'indirizzo di posta elettronica amministrazione@benacoenergia.it, entro la scadenza della fattura e comunque in un tempo utile per poter gestire la richiesta stessa. L'Ufficio competente a seguito dell'analisi della solvibilità del cliente richiedente, valuterà puntualmente la facoltà di concedere la rateizzazione dei pagamenti. Come previsto dalla delibera dell'Autorità n. 463/2016/R/com.e.s.m.i. il cliente può richiedere, solo nei casi previsti dall'art. 14 del TIV, la rateizzazione degli importi fatturati, con applicazione di un interesse di dilazione pari al vigente Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR)

10.2 Non saranno concessi piani di rateizzazioni per contratti non più in essere e se in corso saranno risolti al momento della chiusura del contratto con Benaco Energia.

ART. 11 - FORME DI GARANZIA

11.1 Qualora, a seguito di anche un solo ritardo nei pagamenti o in relazione ad autonoma verifica di affidabilità del Cliente (*credit check*), BE lo richieda esplicitamente, il Cliente è tenuto a versare entro 20 giorni dalla richiesta stessa, un deposito cauzionale a garanzia dei pagamenti della fornitura.

11.2 L'importo del deposito cauzionale sarà determinato in relazione al consumo annuo definito dal Gestore del Sistema Informativo Integrato. Sii sul punto di fornitura e sarà restituito a chiusura del contratto di fornitura.

11.3 In caso di mancato versamento del deposito cauzionale entro i termini sopra indicati, BE ha diritto di considerare revocato di diritto il presente Contratto, ex articolo 1456 del codice Civile, per responsabilità del Cliente. Contestualmente, BE avrà facoltà di provvedere alla collocazione dell'utenza nel "Mercato tutela" (Del. ARERA n. 156/07 - TIV).

11.4 In caso di ritardato pagamento superiore a 30 giorni, BE si riserva il diritto di esecutare la garanzia ricevuta in via preventiva a copertura sia del capitale che degli interessi di mora maturati fino alla data dell'esecuzione.

11.5 Qualora la garanzia venga riscossa in toto o in parte, il cliente è tenuto a ricostituirla per l'intero ammontare entro 15 giorni dalla data di escussione.

11.6 Con la fattura di chiusura del rapporto contrattuale, il relativo deposito cauzionale sarà restituito, senza bisogno di specifica richiesta del Cliente, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture rimaste insolute e dei relativi interessi moratori.

ART. 12 - RECESSO, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ**12.1 RECESSO**

12.1.1 Le Parti fanno rinviare alle CPF in merito alle condizioni di recesso a favore del Cliente. Qualora le CPF non menzionino tempestività e modalità di recesso in corso di vigenza del presente Contratto e non prevedano un divieto generale di recesso anticipato, il Cliente ha diritto di recedere in qualsiasi momento, anche limitatamente ad alcune forniture, nei termini di seguito indicati:

12.1.2 Qualora il recesso sia manifestato dal Cliente al fine di cambiare fornitore, la comunicazione di recesso deve pervenire a BE entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente alla data di cambio fornitore e secondo le procedure indicate nella Delibera ARERA n. 302/2016/R/com.e.s.m.i., ad eccezione di quanto indicato al comma successivo.

12.1.3 Nel caso in cui i consumi di un Cliente, titolare di una o più PDR per "usi diversi" o nella titolarità di un'utenza relativa ad attività di servizio pubblico come definiti all'Art. 2.3 lett. d) e c) del TIVG, superino complessivamente i 200.000 Smc/anno, ovvero nel caso di fornitura di controparti pubbliche, la comunicazione di recesso deve pervenire a BE con un preavviso minimo di 12 (dodici) mesi, restando inteso che il termine di preavviso decorrerà a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione.

12.1.4 Qualora sia manifestato senza il fine di cambiare fornitore, il recesso è esercitato direttamente dal Cliente, il termine di preavviso è pari a 1 (uno) mese e decorre dalla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte di BE. Per i Clienti di cui all'Art. 12.1.3 il termine di preavviso è pari a 12 (dodici) mesi. In entrambi i casi il termine decorre dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione.

12.1.5 Nel caso di recesso dal contratto per cambio fornitore, la comunicazione dovrà pervenire direttamente a BE da parte del fornitore entrante in forma scritta tramite PEC all'indirizzo messo a disposizione da BE, salvo ulteriore diversa modalità che dovesse essere prevista da ARERA. Nel caso di recesso dal contratto per cessazione della fornitura, la comunicazione dovrà pervenire direttamente a BE da parte del Cliente in forma scritta mediante raccomandata o PEC.

12.1.6 Il Cliente può richiedere direttamente a BE e in ogni momento il recesso per disattivazione dell'utenza, mediante richiesta scritta, indicando in ogni caso dove spedire la fattura finale, con preavviso di un mese a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso.

12.1.7 Resta inteso che nei casi di mancato rispetto dei tempi di preavviso previsti, BE, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno, si riserva di fatturare al Cliente, per ciascuna fornitura, una penale costituita da un importo fisso di 100 (cento) euro e da un ulteriore importo, da applicarsi per ciascun mese di mancata fornitura, pari a 21 (ventuno) centesimi di euro per Smc per il consumo medio mensile stimato in base al consumo annuo comunicato dal Distributore.

12.1.8 Fatto salvo quanto previsto dalla Del. ARERA 302/2016/R/com.e.s.m.i., BE potrà recedere in qualsiasi momento del Contratto mediante comunicazione scritta, senza che Cliente possa avanzare nei confronti di BE alcuna tipo di pretesa, in caso di cessazione dell'efficacia o modifica dei contratti sottoscritti tra BE ed proprii fornitori e/o mandatori per la gestione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasmissione e distribuzione.

12.1.9 BE ha facoltà di recedere unilateralmente da contratti di mercato libero in qualunque momento e senza oneri, inviandone comunicazione scritta al Cliente a mezzo raccomandata A/R o PEC, con termine di preavviso di 4 (sei) mesi, ovvero 3 (tre) mesi nei confronti dei Clienti di cui all'Art. 12.1.3, decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente della relativa comunicazione.

12.1.10 BE comunicherà tempestivamente al Distributore l'ordine di cessazione dell'erogazione nei tempi e nei modi previsti da ARERA. In ogni caso il Cliente che vende o cede a qualsiasi titolo, abbandona o dà in locazione i locali dal medesimo occupati ove si trovano impianti in attività, deve - salvo diverse specificazioni - darne avviso scritto a BE almeno 30 giorni prima. In caso di mancata comunicazione della richiesta di disattivazione dell'utenza o di mancato accesso ai gruppi di misura per cause imputabili al Cliente, quest'ultimo risponde di tutti i consumi da chiunque effettuati, e di eventuali danni da chiunque arrecati alle apparecchiature del DL. Il Cliente deve inoltre pagare gli eventuali debiti oggetto di precedente rateizzazione nei medesimi termini ed alle medesime condizioni concordate nel piano di rateizzazione in vigore all'atto della cessazione del rapporto contrattuale.

12.2 RISOLUZIONE

12.2.1 BE ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata A/R, PEC o fax al Cliente, qualora si verificasse una delle seguenti ipotesi, fermo restando il diritto da parte di BE di richiedere al Cliente il risarcimento di tutti gli oneri rimossi a suo carico in conseguenza della risoluzione del Contratto: a) accertamento degli eventi di cui all'art. 3.6; b) mancata accettazione da parte del Sistema Bancario dell'attivazione SEPA, ove prevista dal Contratto come modalità di pagamento o/o mancata costituzione di garanzia prevista all'art. 11; c) impossibilità di procedere alla somministrazione di gas a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili a BE, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di BE nei confronti del Cliente; d) parziale pagamento delle fatture o ritardato pagamento delle stesse da parte del Cliente superiore a 15 (quindici) giorni, reiterato ritardato pagamento delle fatture o mancato pagamento di fatture relative ad un altro della comunicazione di variazione (per Clienti con consumo annuo superiore a 200.000 Smc). Contratto, eventualmente in vigore, o che sia stato in vigore, tra il Cliente e la stessa BE; e) mutamenti dei presupposti economici utilizzati da BE per la formulazione delle condizioni economiche e contrattuali o eccessiva onerosità sopravvenuta; f) violazione da parte del Cliente degli obblighi a suo carico previsti dagli Artt. 6 e 16; g) variazioni delle condizioni patrimoniali del cliente tali da porre in evidente pericolo il pagamento; h) violazione da parte del Cliente degli obblighi previsti dall'Art. 12.1.10. In caso di risoluzione il fornitore richiederà la cessazione amministrativa del servizio di distribuzione nei termini e modi indicati all'art. 16.4 e) della Delibera n.138/04 s.m.i.

12.2.2 Ciascuna Parte ha facoltà di risolvere il Contratto senza preavviso né indennizzo alcuno, in caso di forza maggiore, come previsto al successivo Art. 13.5, fermo restando che prima di esercitare tale facoltà le Parti compiranno ogni sforzo per ricercare una possibile soluzione.

12.2.3 Qualora, terminato il rapporto contrattuale per qualsiasi evento (decorrenza, risoluzione, recesso, ecc.), il PDR resti nella titolarità di BE per il servizio di Distribuzione locale, BE provvederà alla richiesta di sospensione della fornitura e successiva cessazione amministrativa.

12.2.4 In caso di recesso e/o risoluzione per sospensione della fornitura, il Cliente resta responsabile dei consumi di gas naturale e di quell'altro dovuto qualora non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la chiusura del Contatore. In ogni caso, eventuali prelievi di gas naturale intercorrenti tra la data di cessazione della fornitura così come comunicata dal Cliente e l'eventuale intervento di sospensione della fornitura da parte del Distributore saranno comunque posti a carico del Cliente.

12.3 LIMITAZIONE RESPONSABILITÀ

12.3.1 BE si riserva la facoltà di agire nei confronti del Cliente per gli eventuali ulteriori danni, corrispettivi o costi che le venissero addebitati per atti o inadempimenti imputabili allo stesso. Conseguentemente, salvo i casi di forza maggiore di cui al successivo Art. 13, ciascuna parte sarà responsabile per i danni causati da un proprio inadempimento. Resta tuttavia inteso che, salvo i casi di dolo o colpa grave, BE non potrà essere considerata responsabile nei confronti del Cliente per lucro cessante o perdita di produzione.

ART. 13 - FORZA MAGGIORE

13.1 Le Parti non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di forza maggiore o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse.

13.2 Sono considerati casi di forza maggiore in via esemplificativa e non tassativa: leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano a BE, in tutto o in parte, impossibile gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della Parte che invoca la forza maggiore) o altri eventi, comunque, indipendenti dalla volontà delle Parti.

13.3 Qualora un caso di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una Parte, come sopra detto, le Parte ne deve dare comunicazione all'altra, non appena sia ragionevolmente possibile, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione, totale o parziale, e la natura del caso di forza maggiore.

13.4 La Parte i cui obblighi fossero stati sospesi come sopra detto, riprenderà l'adempimento di tali obblighi non appena sarà ragionevolmente possibile dopo la cessazione della causa di forza maggiore dandone comunicazione all'altra Parte. 13.5 Decorso il periodo di 2 (due) mesi di sospensione del Contratto per intervenuta forza maggiore, in assenza di soluzione, lo stesso potrà essere risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 10.8.

ART. 14 - CESSIONE

14.1 Il Cliente potrà cedere il Contratto solo previo consenso scritto di BE. Il Cliente presta sin d'ora il proprio consenso all'eventuale cessione del Contratto e/o dei crediti da esso derivanti, da parte di BE. Nei casi di successione nel Contratto previsti ex legge (conferimento, usufrutto, affitto di azienda o di ramo di azienda ovvero di fusione, scissione), salvo esplicita dichiarazione scritta di liberazione da parte di BE, il Cliente resterà obbligato in via solidale per l'adempimento del Contratto con il nuovo avente causa.

14.2 Con la firma del Contratto il Cliente acconsente a che BE possa cedere il presente Contratto (previa comunicazione scritta al Cliente) ad altra impresa abilitata alla fornitura di energia elettrica. Resta inteso che dalla cessione non deriveranno aggravio di costi o condizioni meno favorevoli per il Cliente.

Benaco Energia S.p.A.

Viale M. E. Bossi 51 - 25087 Salò (BS) | C.F. e P.I. 02323310983 | SDI SUBM70N

Reg. Imprese di Brescia | REA BS 440472 | Cap. Soc. Euro 1.500.000,00 i.v.

Tel. 0365 42971 |  +39 345 0151535 | benaco@benacoenergia.it



www.benacoenergia.it

14.3 Nel caso in cui il Cliente e/o BE effettuassero la cessione dell'azienda e/o del ramo d'azienda, resta ferma l'applicazione dell'art. 2560 del C.C., e limitatamente all'ipotesi in cui la cessione sia perfezionata da BE dell'art. 2558 C.C.. Nei soli casi in cui la cessione sia effettuata dal Cliente, il Cliente cessionario del Contratto sarà obbligato in solido con il cedente nei confronti di BE in relazione a tutti i crediti sorti o comunque maturati fino al momento della cessione del Contratto, ancorché non ancora fatturati da BE al Cliente.

ART. 15 - VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

15.1 Si intendono automaticamente inserite nel Contratto, con abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili, eventuali condizioni imposte dalla legge ovvero da provvedimenti delle autorità pubbliche competenti. BE si riserva il diritto di modificare unilateralmente per giustificato motivo le condizioni contrattuali in vigore, applicate ai contratti sul Mercato Libero, incluse quelle economiche, quali, a titolo esemplificativo, i corrispettivi di somministrazione etc. Ai fini del Contratto si intende per "giustificato motivo" il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, così come mutamenti dei presupposti economici utilizzati da BE per la formulazione delle condizioni economiche e contrattuali, eccessiva onerosità sopravvenuta o comunque qualsiasi altra circostanza che di volta in volta renda ragionevole una variazione del rapporto contrattuale. In tal caso, salvo che norme di legge o provvedimenti amministrativi non impongano o comportino una data di applicazione anticipata, le modificazioni saranno applicate a partire dall'inizio del quarto mese successivo (per Clienti con consumo annuo fino a 200.000 Smc) o dall'inizio del terzo mese successivo (per Clienti con consumo annuo superiore a 200.000 Smc) a quello in cui BE le avrà preannunciate al Cliente in forma scritta. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato da parte di BE. In questo caso BE concederà al Cliente la facoltà di recedere anticipatamente senza oneri dal Contratto, con comunicazione a mezzo raccomandata A/R o altro mezzo indicato nella comunicazione di variazione, che dovrà pervenire a BE entro e non oltre il termine di cui al precedente art. 12.12 (per Clienti con consumo annuo fino a 200.000 Smc) o entro il termine di 30 giorni dall'invio.

15.2 Per i Clienti di cui all'art. 10.2 i suddetti termini sono ridotti: le modificazioni saranno applicate a partire dall'inizio del 15° (secondo) mese successivo a quello in cui BE ha comunicato e il Cliente potrà recedere inviando comunicazione entro 10 giorni dal ricevimento delle modifiche che potrà avvenire anche in bolletta. In difetto queste ultime si intenderanno accettate.

15.3 In caso di eventuale variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o adeguamento automatico, non è dovuta alcuna comunicazione di variazione unilaterale.

ART. 16 - CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DI FORNITURA

16.1 La fornitura viene concessa per gli usi specificati nella Proposta, nei limiti della portata messa a disposizione dal Distributore. Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenzialità massima installata se non previo accordo con BE e a valle di specifica autorizzazione del Distributore. In tal caso, le Parti concorderanno la necessaria modifica contrattuale per adeguare i volumi e conseguentemente il valore della potenzialità e della pressione al nuovo fabbisogno tenuto conto, in ogni caso, della capacità di portata degli impianti del Distributore.

16.2 Qualora il Cliente, in violazione di quanto previsto al comma che precede, effettui un prelievo in eccedenza, BE potrà risolvere di diritto il Contratto.

16.3 In ogni caso, il Cliente risponde di tutti gli eventuali danni arrecati a BE o ai terzi in conseguenza di un prelievo in eccedenza, ivi compresi i danni relativi alla qualità del servizio erogato da BE al Cliente medesimo o a terzi.

16.4 Il Cliente dichiara di essere intestatario del punto di fornitura, di avere pieno titolo per sottoscrivere il presente Contratto, richiedere la fornitura, di avere la piena disponibilità degli immobili in cui sono situati i propri impianti e manleva BE da ogni responsabilità al riguardo. Il gas non può essere utilizzato dal Cliente in luoghi e per usi diversi da quelli stabiliti nella Proposta e nell'Allegato "Dati tecnici di fornitura" (per Clienti con più PDR), né potrà essere trasferito a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna, né comunque ceduto a terzi.

16.5 Il Cliente si impegna a comunicare immediatamente e per iscritto a BE ogni variazione intervenuta nei dati riportati nella Proposta e/o nell'Allegato "Dati tecnici di fornitura" (per Clienti con più PDR) ed in particolare nell'uso del gas.

16.6 Il Cliente è tenuto ad utilizzare il gas in conformità alle regole di prudenza e sicurezza. BE non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per incendi, e segnatamente per incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi in conseguenza dell'uso del gas in modo improprio o senza l'osservanza delle norme di prudenza e sicurezza o comunque dovuti alla non rispondenza alle norme tecniche degli impianti del Cliente stesso.

16.7 La fornitura è erogata con continuità e può essere interrotta temporaneamente in tutto o in parte per cause di oggettivo pericolo, per ragioni di servizio, quali manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di trasporto e distribuzione, per ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi o per motivi di sicurezza anche connessi all'espletamento di altri servizi di pubblica utilità.

16.8 Tali interruzioni nonché le interruzioni o limitazioni alla fornitura dovute a cause accidentali, oppure a cause di forza maggiore o comunque non imputabili a BE, non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o di risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.

16.9 Il Cliente si obbliga a tenere indenne e a manlevare BE per ogni contestazione o richiesta di pagamento di oneri o danni che dovessero pervenire alla stessa nell'ambito dell'espletamento dei servizi di cui al Contratto e che dipendano da fatti o comportamenti del Cliente.

16.10 In caso di accertato prelievo fraudolento la ricostruzione dei consumi sarà effettuata dal Distributore; BE emetterà la fattura per i maggiori consumi, fatto salvo il risarcimento del danno arrecato alle apparecchiature e riservandosi ogni altra azione legale, compresa la denuncia alle autorità competenti.

16.11 Gli impianti del Cliente a valle del PDR devono essere conformi alle norme di sicurezza vigenti. Il Cliente è responsabile di qualunque danno a cose e/o persone derivanti dalle irregolarità del suo impianto interno nell'utilizzo del gas naturale.

ART. 17 - DISPOSIZIONI VARIE

17.1 Il Contratto costituisce l'intero accordo intervenuto tra le Parti in merito alle attività in esso indicate e sostituisce ogni precedente intesa, in forma scritta o orale, intervenuta tra le Parti sulle medesime attività.

17.2 Ciascuna Parte sosterrà i costi e le spese da essa sostenuti in relazione alle trattative e alla sottoscrizione del Contratto.

17.3 Il Cliente si impegna a comunicare a BE i dati catastali ed ogni altro dato da quest'ultimo richiesto entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora, a seguito della mancata comunicazione dei dati richiesti, BE subisca del danno o sanzioni da soggetti terzi, il Cliente sarà ritenuto responsabile e BE avrà diritto di rivalsa nei confronti dello stesso.

17.4 Qualora, a seguito della mancata comunicazione da parte del Cliente dei dati richiesti da BE quest'ultima non possa eseguire la fornitura concordata, BE non potrà essere ritenuta in nessun caso responsabile per tale sospensione o interruzione e potrà richiedere al Cliente il risarcimento dei danni subiti a causa della sospensione o della anticipata interruzione del rapporto contrattuale.

ART. 18 - BONUS SOCIALE

18.1 Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune.

18.2 Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.arera.it o chiamare il n° verde 800.166.654.

ART. 19 - ASSICURAZIONE GAS

19.1 I clienti finali civili gas che utilizzano il gas naturale o un altro gas diverso dal gas naturale fornito a mezzo di un impianto di distribuzione o di una rete di trasporto sono garantiti da un contratto di assicurazione stipulato dal Comitato Italiano Gas (CIG) contro gli infortuni - anche subiti dai familiari conviventi e dai dipendenti - gli incendi e la responsabilità civile, derivanti dall'uso del gas a valle del Punto di Riconsegna assicurato. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale, dal essa sono esclusi: a) i Clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25; b) i consumatori di gas naturale per autorizzazione.

19.2 Per ulteriori dettagli circa la copertura assicurativa e la modalità da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate sul sito internet www.arera.it. Per informazioni relative agli eventuali sinistri aperti relativi al contratto di assicurazione si può contattare il CIG al numero 800.929.286 o all'indirizzo di posta elettronica: assigas@cig.it.

19.3 La denuncia dell'eventuale sinistro deve essere inoltrata direttamente al Comitato Italiano Gas (CIG) utilizzando l'apposito modulo; copia della polizza di assicurazione e del modulo per la denuncia del sinistro sono disponibili presso gli uffici commerciali di BE e sul sito internet www.benacoenergia.it

ART. 20 - CONFIDENZIALITA' E TRATTAMENTO DEI DATI

20.1 Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/03, i dati personali forniti dal Cliente in relazione al prodotto/servizio erogato verranno trattati per la finalità e secondo le modalità di seguito riportate:

A) **Finalità strettamente connesse all'esecuzione del contratto:** i dati forniti dal Cliente saranno utilizzati per dare esecuzione al CONTRATTO e, in particolare, per il perseguimento delle seguenti finalità: i) attivazione / disattivazione dei siti di fornitura; ii) gestione letture / misure dei consumi; iii) elaborazione, stampa, imbustamento, spedizione delle fatture; iv) gestione di eventuali richieste di informazioni, reclami, contenziosi; v) valutazione dell'affidabilità ed accesso ai Sistemi di Informazioni Creditizie;

Il conferimento dei dati personali per tali finalità strettamente connesse all'esecuzione del CONTRATTO, pur non essendo obbligatorio ai sensi di legge, si rende indispensabile per la corretta esecuzione del contratto.

B) **Ulteriori Finalità: promozionali, commerciali e di marketing.** Previo consenso del Cliente i dati potranno essere utilizzati anche per le seguenti finalità: i) invio/comunicazione di materiale pubblicitario, informativo, promozionale, su nuovi prodotti/servizi da parte di BE e/o di altre Società controllate/controlanti e/o collegate a BE, nonché di altre Società purché connesse alla fornitura di energia elettrica e/o gas, tramite posta, telefono, SMS, posta elettronica, fax e/o allegato in fattura, etc.; ii) vendita e/o collocamento di prodotti/servizi, agevolazioni e promozioni di BE e/o di altre Società controllate/controlanti e/o collegate a BE, nonché di altre Società purché connesse alla fornitura di energia elettrica e/o gas, mediante differenti canali di vendita o Società terze incaricate; iii) verifica del grado di soddisfazione della qualità del prodotto/servizio erogato, studi e ricerche statistiche e di mercato, direttamente o tramite società specializzate, mediante interviste ecc.; iv) identificazione, anche tramite elaborazioni elettroniche, di abitudini e propensione al consumo, per migliorare il prodotto/servizio e soddisfare specifiche esigenze del Cliente.

C) **Ulteriori Finalità: cessione di dati a terzi.** Previo consenso del Cliente, i dati potranno essere ceduti a Società terze che offrono prodotti/servizi per il Cliente e che utilizzeranno i dati quali autonomi titolari per: i) invio / comunicazione di materiale pubblicitario, informativo, promozionale sui propri prodotti/servizi, tramite posta, fax, telefono, SMS, posta elettronica; ii) vendita e/o collocamento di propri prodotti / servizi, tramite differenti canali di vendita.

20.2. Titolare e responsabile del trattamento dei dati personali è BE con sede in Salò (BS), Via Enrico Fermi 5/A, nella persona del suo legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale come sopra indicato. I dati saranno trattati dai dipendenti/collaboratori di BE designati "Incaricati" che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. Alcuni trattamenti dei dati potranno essere altresì effettuati sia da personale di società controllate/controlanti/collegate a BE sia da soggetti terzi, con sede in Italia e/o all'estero, ai quali BE affida talune attività per le finalità elencate al punto 1 lettera A) e, previo consenso del Cliente, per le ulteriori finalità di cui all'art. 20.1 lettere B) e C). Il consenso del Cliente riguarderà pertanto anche l'attività e il trattamento svolti dai suddetti soggetti. In tal caso gli stessi soggetti opereranno in qualità di "Titolari autonomi" o saranno designati come "Responsabili o Incaricati del trattamento". Ai Responsabili o agli Incaricati eventualmente designati, BE impartirà adeguate istruzioni con particolare riferimento all'adozione di misure minime di sicurezza per garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. L'elenco completo ed aggiornato delle suddette Società è disponibile presso BE con sede legale come sopra indicato.

20.3 Il trattamento avviene prevalentemente con l'ausilio di strumenti informatici/telematici o, se necessario, con procedure manuali ed in ogni caso con l'adozione delle precauzioni e cautele atte ad evitare l'uso improprio o l'indebita diffusione dei dati stessi.

20.4 Ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 196/03 il Cliente potrà in ogni momento richiedere informazioni sui suoi dati e sulla loro utilizzazione, farli aggiornare, integrare, rettificare ovvero chiederne la cancellazione o il blocco se trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro trattamento. In particolare potrà opporsi all'utilizzo dei dati per le finalità descritte all'Art. 20.1 lettere B), C) e D). L'eventuale richiesta per l'esercizio di tale diritto deve essere inviata al Titolare del Trattamento dei Dati, Benaco Energia S.p.A., Servizio Clienti - Via Enrico Fermi 5/A - 25087 Salò (Bs). E-mail: benaco@benacoenergia.it

20.5 Ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 196/03, avendo ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del D. Lgs. n. 196/03) il Cliente può esprimere il consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati ai soggetti indicati per le finalità di cui all'Art. 20.1 lettere B), e C) della presente informativa, selezionando l'apposita opzione riportata nella Proposta di Contratto, ovvero nell'Allegato 1.

ART. 21 - INDENNIZZI AUTOMATICI

21.1 Fatti salvi gli altri casi previsti dal presente contratto e dalla normativa vigente, in conformità a quanto previsto dal Codice di Condotta Commerciale, BE corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico, pari a 30 (trenta) euro, nel caso di mancato rispetto delle modalità e tempistiche di comunicazione delle eventuali variazioni contrattuali unilaterali.

21.2 BE corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico nel caso di mancato rispetto dei termini di emissione della fattura di periodo. Il valore dell'indennizzo è pari a: a) 6 (sei) euro nel caso di ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine previsto, maggiorato di 2 (due) euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 (venti) euro per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari; b) 40 (quaranta) euro per ritardi compresi tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari; c) 60 (sessanta) euro per ritardi superiori a 90 giorni solari.

21.3 L'indennizzo sarà corrisposto nella prima fattura utile.

21.4 BE corrisponderà al cliente un indennizzo automatico nel caso di emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale a seguito di cessazione della fornitura oltre i termini previsti. Il valore dell'indennizzo è pari a 4 (quattro) euro: a) nel caso di ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine previsto; b) maggiorato di 2 (due) euro ogni 10 (dieci) giorni ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 22 (ventidue) euro per ritardi pari o superiori a 90 giorni solari.

21.5 L'indennizzo sarà corrisposto nella fattura di chiusura. L'indennizzo sarà corrisposto anche per ritardo nell'emissione della fattura di chiusura basata su consumi stimati, nel caso di indisponibilità dei dati di misura.

Il Cliente avrà altresì diritto ad un indennizzo automatico di ammontare pari a 35 (trentacinque) euro qualora il Distributore metta a disposizione di BE i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura (escluso cambio fornitore diverso da switching) decorso un tempo superiore a 30 giorni dalla cessazione della fornitura. L'indennizzo sarà trasferito al Cliente in occasione della fattura di chiusura solo a valle del riconoscimento da parte del Distributore a BE.

21.6 Gli indennizzi automatici saranno riconosciuti secondo le modalità previste dalla normativa in tema di qualità commerciale (TIQV) o secondo le diverse specifiche previste dalla regolazione.

ART. 22 - REGISTRAZIONE

22.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che i corrispettivi contrattuali sono soggetti a I.V.A. e pertanto, ai sensi degli artt. 5 (secondo comma) e 40 del D.P.R. n° 131 del 26.04.1986, e s.m.i., il Contratto è soggetto a registrazione a tassa fissa e solo in caso d'uso il relativo onere è a carico della Parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione.

ART. 23 - RINVIO NORMATIVO

23.1 Il presente Contratto è disciplinato in ogni suo aspetto dalla legge italiana e dalle eventuali clausole negoziali e norme regolamentari e tecniche approvate da ARERA e/o da altra Autorità competente successivamente alla sottoscrizione del Contratto. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle Deliberazioni dell'Autorità e alle norme del Codice Civile, laddove applicabili.

ART. 24 - ELEZIONE DI DOMICILIO, RECLAMI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI

24.1 BE elegge domicilio, a tutti gli effetti del Contratto, presso la propria sede legale. Il Cliente elegge domicilio, a tutti gli effetti, presso l'Utenza ove è erogata la fornitura di gas o, nei casi di persona giuridica, presso la propria sede legale.

24.2 Tutte le comunicazioni fra le Parti inerenti il Contratto devono essere trasmesse per iscritto.

24.3 Deve altresì essere trasmessa per iscritto a BE, entro i termini previsti dalla normativa vigente, qualunque variazione inerente i PDR.

24.4 Qualsiasi comunicazione del Cliente inerente al Contratto dovrà essere inviata al seguente indirizzo: Benaco Energia S.p.A., Via Enrico Fermi, 5/A - 20187 Salò (BS) - Fax 0365 448245 - Mail clienti@benacoenergia.it PEC: benaco@pec.benacoenergia.it Qualsiasi comunicazione di BE inerente al Contratto dovrà essere inviata presso i recapiti indicati dal Cliente nella Proposta. A tal fine BE si riserva di utilizzare prioritariamente i canali di posta elettronica forniti dal Cliente e/o acquisiti da banche dati pubbliche.

24.5 BE comunica sulla fattura e sul sito www.benacoenergia.it i canali di contatto ai quali il Cliente può rivolgersi per richiedere informazioni. Sul sito rende disponibile un modulo scaricabile per l'invio di reclami. È fatto salvo la possibilità per il Cliente di inviare a BE un reclamo scritto anche senza utilizzare il predetto modulo, purché tale comunicazione contenga almeno: a) nome e cognome; b) indirizzo di fornitura; c) indirizzo postale (se diverso da quello di fornitura) o telematico; d) servizio cui si riferisce il reclamo scritto (nel caso specifico gas); e) codice identificativo del PDR, ove disponibile, o, qualora non disponibile, il codice Cliente; f) breve descrizione dei fatti contestati. I reclami possono essere inviati dal Cliente ai canali di contatto indicati in fattura e sul sito www.benacoenergia.it, nonché ai recapiti di cui all'Art. 24.4. Nel caso in cui il Contratto sia stato concluso in luogo diverso dai locali commerciali di BE o attraverso forme di comunicazione a distanza, il Cliente che ritenga di essere stato oggetto di un Contratto o di una attivazione non richiesta - ai sensi della Delibera ARERA n.153/2012/R/com e successive modifiche ed integrazioni ("Adozione di misure preventive e ripristinatorie nei casi di contratti ed attivazioni non richiesti di energia elettrica e/o di gas naturale") - non appena lo riscontri (e comunque non più tardi di 30 (trenta) giorni solari dalla data in cui ne ha avuto effettiva conoscenza), può inviare a BE un "reclamo per contratto non richiesto".

Per la data in cui ne ha avuto conoscenza si intende:

a) il decimo giorno solare successivo alla data in cui BE ha inviato la conferma del contratto, e ciò anche nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali qualora la conferma venga inviata successivamente alla conclusione del contratto stesso;

b) la data di scadenza del pagamento della prima bolletta emessa da BE non richiesto, nei casi diversi dal precedente alinea.

Al reclamo dovrà essere allegata copia della documentazione attestante la data di conoscenza del contratto non richiesto o dell'attivazione non richiesta (ad esempio, una copia della bolletta).

ART. 25 - CONCILIAZIONE PARITETICA E FORO COMPETENTE

25.1 Per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del Contratto e dei relativi Allegati, è competente in via esclusiva il Foro di Brescia. Tale disposizione non si applica nei confronti del Cliente che ha stipulato il contratto in qualità di Consumatore, ai sensi del D.Lgs. 206/2005, rispetto al quale il Foro competente è quello del luogo di residenza e/o di domicilio del Cliente medesimo.

25.2 A seguito di mancato risposta di BE ad un reclamo scritto entro il termine stabilito dalla Delibera ARERA n.413/2016/R/com (Testo Integrato della Qualità dei Servizi di Vendita - TIQV) e s.m.i. o in caso di risposta non

soddisfacente. Ai fini dell'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, il Cliente può esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla Del. ARERA n.209/2016/E/com, presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità. Il Servizio è rivolto ai clienti domestici e non domestici connessi in bassa pressione. L'attivazione del servizio avviene mediante presentazione della relativa domanda direttamente o mediante un delegato, anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria, dal quale decida di farsi rappresentare, solo dopo aver inviato il reclamo a BE e dopo che questi abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente ovvero siano decorsi 50 giorni dall'inizio del predetto reclamo. La domanda di conciliazione non può essere presentata oltre un anno dalla data di invio del reclamo.

25.3 La domanda di conciliazione è presentata in modalità telematica sul sito web del Servizio Conciliazione, accessibile dai siti www.arera.it o www.conciliazione.energia.it. Per maggiori informazioni è possibile utilizzare l'indirizzo mail serviziocconciliazione@acquirenteunico.it o contattare anche lo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente al numero 800.166.654. La Parte che si registra individua una username ed una password personali. Il Servizio Conciliazione rilascia apposita ricevuta telematica dell'avvenuta registrazione. Il Cliente, nel caso in cui non utilizzi la modalità telematica, può presentare la domanda di conciliazione in modalità offline, mediante posta, fax o eventuali ulteriori canali indicati sul sito web del Servizio Conciliazione, ferma restando la gestione online della procedura.

25.4 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e il relativo onere grava sulla Parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione.

b) la data di scadenza del pagamento della prima bolletta emessa da BE non richiesto, nei casi diversi dal precedente alinea.

Al reclamo dovrà essere allegata copia della documentazione attestante la data di conoscenza del contratto non richiesto o dell'attivazione non richiesta (ad esempio, una copia della bolletta)